

DCO 7/09

**COMPENSAZIONI PER LA SPESA SOSTENUTA PER LA FORNITURA DI GAS
NATURALE AI CLIENTI DOMESTICI ECONOMICAMENTE DISAGIATI CONNESSI
ALLE RETI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE**

Documento per la consultazione per la formazione di provvedimenti nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 febbraio 2009, ARG/gas 20/09.

17 aprile 2009

Premessa

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) ha avviato con la deliberazione 18 febbraio 2009, ARG/gas 20/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 20/09), il procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di compensazioni per la spesa sostenuta per la fornitura di gas naturale ai clienti domestici economicamente disagiati connessi alle reti di distribuzione.

Il presente documento per la consultazione illustra i presupposti dell'intervento regolatorio, le principali problematiche e i primi orientamenti dell'Autorità relativamente alle modalità applicative della compensazione.

*Il documento per la consultazione viene diffuso per offrire l'opportunità a tutti i soggetti interessati di presentare osservazioni e proposte. **I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte, in forma scritta, entro e non oltre il 29 maggio 2009.***

È preferibile che i soggetti interessati inviino osservazioni e commenti attraverso il servizio telematico interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità.

In alternativa, i soggetti interessati possono inviare osservazione e commenti al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: e-mail con allegato il file contenente le osservazioni (preferibile), fax o posta.

***Autorità per l'energia elettrica e il gas
Direzione tariffe***

piazza Cavour 5 – 20121 Milano
tel. 02 65565311 fax 0265565222
e-mail: **tariffe@autorita.energia.it**
sito internet: **www.autorita.energia.it**

INDICE

Premessa.....	2
PARTE I.....	4
Quadro normativo di riferimento e oggetto della consultazione.....	4
1 Premessa.....	4
2 La compensazione della spesa nel settore gas: il decreto-legge n. 185/08	5
3 Superamento del precedente sistema di tutela sociale gas e oggetto della consultazione	6
4 Il meccanismo di compensazione della spesa nel settore elettrico	7
PARTE II	10
Il meccanismo di compensazione della spesa per le forniture di gas naturale.....	10
5 Problematiche applicative per l'attivazione della compensazione nel settore gas.....	10
6 L'individuazione dei beneficiari della compensazione e delle utenze chiamate a finanziare il sistema di compensazione	11
7 L'individuazione dell'utente tipo ai fini della quantificazione del <i>bonus</i>	17
8 Quantificazione del <i>bonus</i>	22
9 Le modalità di erogazione del <i>bonus</i>	23
PARTE III.....	28
Quantificazione e recupero dell'onere derivante dall'introduzione delle misure di compensazione	28
10 Stima dell'onere derivante dall'introduzione della tutela compensativa	28
11 Le modalità di copertura dell'onere	29
PARTE IV.....	32
Gestione del processo di ammissione ai meccanismi di tutela per i clienti domestici in condizioni di disagio economico.....	32
12 L'avvio della misura compensativa	32
13 Verifica dei requisiti per l'accesso e la fruizione della compensazione	35
ALLEGATO A Diagramma di flusso esemplificativo della procedura di ammissione al <i>bonus gas</i>	40

PARTE I

Quadro normativo di riferimento e oggetto della consultazione

1 Premessa

- 1.1 Tra le finalità primarie delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità previste dall'articolo 1, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95), vi è la definizione di un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, attraverso cui promuovere la tutela degli interessi di utenti e consumatori. Il medesimo comma, inoltre, stabilisce che il sistema tariffario debba armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse.
- 1.2 L'armonizzazione di tali obiettivi deve essere conforme ai criteri tariffari integrativi definiti nell'articolo 1, comma c) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002, in base ai quali l'Autorità deve "definire le modalità di imputazione degli oneri derivanti da misure a contenuto sociale, al fine di minimizzare il costo netto complessivo dell'intervento e di rispettare condizioni di neutralità dell'incidenza sulle diverse tipologie di utenza".
- 1.3 Sul versante del perseguimento degli obiettivi di carattere generale e, in particolare, di quelli di carattere sociale, occorre in ogni caso osservare come la legge n. 481/95 richiami l'esigenza di dare coerenza sistemica agli interventi di tipo amministrativo dell'Autorità, prevedendo che questi debbano tener conto non solo della normativa nazionale e comunitaria, ma anche degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo.
- 1.4 Al proposito la legge 23 agosto 2004, n. 239 di riordino del settore energetico, nonché di delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia, ha previsto tra gli obiettivi generali di politica energetica, la tutela degli utenti-consumatori, con particolare riferimento alle famiglie che versano in condizioni economiche disagiate.
- 1.5 In tale contesto, con il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 28 dicembre 2007 (di seguito: decreto 28 dicembre 2007) è stato introdotto il meccanismo di compensazione della spesa relativa al consumo di energia elettrica per gli utenti in condizioni di disagio economico ovvero in gravi condizioni di salute, attribuendo all'Autorità il compito di definirne le modalità applicative.
- 1.6 L'Autorità ha provveduto ad implementare le previsioni del Decreto 28 dicembre 2007 con la deliberazione del 6 agosto 2008, ARG/elt 117/08, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione ARG/elt 117/08).
- 1.7 In questo quadro l'articolo 3, comma 9, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni con la legge 28 gennaio 2009, n. 2 (di seguito: decreto-legge n. 185/08), a decorrere dal 1 gennaio 2009, ha esteso alle famiglie economicamente svantaggiate aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica, il diritto alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale e affidato all'Autorità il compito di definire le modalità applicative della stessa.
- 1.8 La normativa nazionale richiamata si inserisce nel più generale quadro normativo europeo che con le Direttive europee 2003/55/CE e 2006/32/CE, prevedono esplicitamente la possibilità di attuare misure di protezione per i clienti vulnerabili (articolo 3, comma 3, della Direttiva europea 2003/55/CE), consentendo che taluni elementi dei sistemi tariffari e delle

strutture tariffarie abbiano finalità sociale (articolo 10, comma 2, della Direttiva europea 2006/32/CE).

- 1.9 Le disposizioni in materia di tutela sociale appena richiamate devono, in ogni caso, essere lette anche alla luce del più generale mandato di promozione della concorrenza e dell'efficienza della legge n. 481/95. Ciò impone una particolare attenzione nella definizione di misure di compensazione che, ferma restando l'esigenza di certezza e trasparenza, dovranno comunque essere coerenti:
- con il processo di liberalizzazione del settore evitando ogni possibile effetto distorsivo dei meccanismi concorrenziali;
 - con l'obiettivo di incentivare l'uso efficiente delle risorse e il risparmio energetico.

2 La compensazione della spesa nel settore gas: il decreto-legge n. 185/08

- 2.1 Come accennato, il decreto-legge n. 185/08 ha istituito il diritto alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale (di seguito anche indicato come: *bonus gas*) per le famiglie economicamente svantaggiate aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica (di seguito anche indicato come: *bonus elettrico*).
- 2.2 In particolare, il combinato disposto del decreto-legge n. 185/08 e della normativa rilevante per il *bonus* del settore elettrico:
- a) individua i criteri generali per la definizione della misura compensativa per la spesa sostenuta per la fornitura di gas naturale a favore dei clienti in condizioni di disagio economico;
 - b) prevede l'utilizzo, quale strumento di selezione per l'accesso, dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (di seguito: ISEE), stabilendo il diritto a godere della misura compensativa sia per i nuclei familiari il cui livello di ISEE non sia superiore a 7.500 euro sia per i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico e un livello di ISEE non superiore a 20.000 euro;
 - c) dispone che la compensazione sia commisurata al numero di componenti della famiglia anagrafica e sia tale da garantire indicativamente una riduzione pari al 15% della spesa al netto delle imposte sostenuta dall'utente tipo per la fornitura di gas naturale;
 - d) stabilisce che la compensazione della spesa deve tener conto della necessità di tutelare i clienti che utilizzano impianti condominiali e deve essere riconosciuta in forma differenziata per zone climatiche;
 - e) assegna ai Comuni il ruolo di ente collettore delle richieste di ammissione alla compensazione;
 - f) dispone che gli oneri derivanti dalle disposizioni contenute nel medesimo decreto siano coperte per le Regioni a statuto ordinario dalle risorse individuate all'art. 2, comma 3 del Dlgs 2 febbraio 2007, n. 26 (di seguito: Dlgs n. 26/07) e dalle risorse previste dall'art. 14 comma 1, legge 28 dicembre 2001, n. 448 (di seguito: legge n. 448/01);
 - g) prevede, relativamente all'anno 2009, uno stanziamento di 96,5 milioni di euro con l'esclusione di 47 milioni di euro destinati al processo di armonizzazione delle aliquote di accisa; per gli anni successivi la quantificazione del fondo è specificata annualmente tramite la legge finanziaria;
 - h) dispone che nel caso in cui gli oneri eccedano le risorse di cui al punto g) l'Autorità istituisca un'apposita componente tariffaria a carico dei titolari di utenze non

domestiche volta ad alimentare un conto gestito dalla Cassa conguaglio del settore elettrico (di seguito: Cassa).

- 2.3 Il medesimo decreto-legge affida all’Autorità la risoluzione di alcuni aspetti di carattere tecnico-applicativo quali:
- la definizione dell’ammontare della compensazione alla spesa sostenuta dai clienti che versano in condizioni di disagio economico e la parallela definizione dell’ammontare dell’aliquota della componente tariffaria deputata a compensare l’onere posto in capo al sistema, di cui alla lettera h) del precedente punto 2.2;
 - l’individuazione del soggetto competente a ricevere le certificazioni della titolarità a godere della compensazione, nonché le modalità di erogazione, cioè di trasferimento, della medesima ai clienti finali.
- 2.4 Secondo quanto disposto dalla normativa, l’applicazione della compensazione è limitata alle forniture di gas naturale. Vengono esclusi pertanto sia i richiedenti che utilizzano solo energia elettrica e/o combustibili diversi dal gas naturale e non hanno riscaldamento centralizzato a gas naturale, sia i clienti che utilizzano il teleriscaldamento con reti di pubblico servizio, sia i consumi derivanti da produzioni combinate di energia elettrica e gas.

3 Superamento del precedente sistema di tutela sociale gas e oggetto della consultazione

- 3.1 Il meccanismo di compensazione introdotto dal decreto-legge n. 185/08 consente il completo superamento del precedente sistema di tutela sociale, introdotto nel settore gas dall’Autorità e disciplinato, fino al 31 dicembre 2008, dalla deliberazione 29 settembre 2004 n. 170 (di seguito: deliberazione n. 170/04).
- 3.2 In tale sistema, l’attivazione delle misure di tutela sociale era affidata agli enti locali. In particolare, ciascun Comune poteva richiedere all’impresa responsabile dell’attività di distribuzione l’applicazione di una quota aggiuntiva non superiore all’1% del vincolo sui ricavi di distribuzione, da destinarsi a contributi alle spese connesse alla fornitura del gas a favore di clienti economicamente disagiati, anziani e disabili.
- 3.3 Tali misure basate, come visto, su meccanismi a carattere facoltativo, hanno tuttavia trovato limitata applicazione, come testimoniato dal numero relativamente esiguo di Comuni che hanno provveduto ad attivare la maggiorazione sulla tariffa di distribuzione, rendendo di fatto scarsamente efficace lo strumento di protezione sociale (i dati, riferiti al 2007, evidenziano come su 6.428 Comuni potenzialmente interessati al meccanismo, solo 318, corrispondenti ad un bacino di clienti serviti pari a circa 5 milioni, lo abbiano attivato).
- 3.4 Anche alla luce di tali evidenze, l’Autorità nell’ambito della riforma delle tariffe di distribuzione del gas per il nuovo periodo di regolazione, avviatosi il 1 gennaio 2009, introdotta con il Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (di seguito: TUDG), allegato A alla deliberazione dell’Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 159/08), ha abrogato i precedenti meccanismi di tutela sociale disciplinati dalla deliberazione n. 170/04.
- 3.5 D’altra parte, in vista della prospettata estensione al settore gas dei meccanismi di tutela sociale, introdotti nel settore elettrico con deliberazione ARG/elt 117/08, l’articolo 35, comma 3, lettera d) del TUDG ha previsto l’istituzione, all’interno della tariffa obbligatoria per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale, della componente G_S a copertura del

sistema di compensazione tariffaria per i clienti economicamente disagiati. Tale componente, in ogni caso, è stata transitoriamente fissata pari a zero per tutti i clienti.

- 3.6 Tale impostazione è coerente con il rinnovato quadro normativo nazionale che prevede la concorrenza di strumenti di sostegno sociale attivati a livello locale (tramite l'adeguamento del canone di concessione comunale per la distribuzione gas, secondo quanto previsto dall'articolo 43-bis del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159 come convertito con la legge 29 novembre 2007, n. 222, che potrà trovare maggiore sistematicità con la definizione del bando di gara tipo) e di strumenti generali, con applicazione omogenea a livello nazionale.
- 3.7 In tale contesto, in esito alla conversione in legge del decreto-legge n. 185/08, con deliberazione ARG/gas 20/09, l'Autorità ha quindi avviato il procedimento, finalizzato alla formazione di provvedimenti in materia di compensazioni per la spesa sostenuta per la fornitura di gas naturale ai clienti domestici economicamente disagiati, connessi alle reti di distribuzione di gas naturale.
- 3.8 Il presente documento per la consultazione si inserisce nel procedimento avviato con deliberazione ARG/gas 20/09 ed è finalizzato a delineare i primi orientamenti dell'Autorità relativamente alle modalità applicative della compensazione per la spesa sostenuta per la fornitura di gas naturale ai clienti domestici economicamente disagiati, evidenziando alcune criticità implementative e proponendo, per ciascuno degli aspetti più rilevanti, opzioni alternative di regolazione. Il documento, nello sviluppare le proposte, in coerenza con quanto previsto dalla deliberazione ARG/elt 20/09 tiene conto della necessità:
- di individuare con adeguata affidabilità le utenze domestiche che utilizzano il gas naturale;
 - di articolare la compensazione per zona climatica e per numero di componenti della famiglia anagrafica;
 - di garantire la possibilità di accedere alla compensazione anche ai clienti domestici che utilizzano impianti condominiali di riscaldamento alimentati a gas naturale;
 - di prevedere opportuni sistemi di verifica della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della compensazione.
- 3.9 Nell'ambito del documento, verranno altresì affrontate le problematiche connesse al finanziamento del sistema di compensazione e, di conseguenza, all'attivazione della citata componente G_S di cui all'art. 35, comma 3 lettera d) del TUDG, al fine di dare attuazione all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge n. 185/08.

4 Il meccanismo di compensazione della spesa nel settore elettrico

- 4.1 Il decreto-legge n. 185/08, nell'introdurre il sistema di compensazione sociale nel settore del gas naturale rimanda esplicitamente all'analoga misura attivata nel settore elettrico sulla base del decreto 28 dicembre 2007.
- 4.2 Per tale ragione, preliminarmente allo sviluppo delle ipotesi di regolazione per l'attuazione della compensazione nel settore del gas naturale, si ritiene qui opportuno richiamare sinteticamente le modalità applicative del meccanismo predisposto per la compensazione della spesa relativa ai consumi di energia elettrica con la deliberazione ARG/elt 117/08, in ottemperanza al decreto 28 dicembre 2007.

Identificazione dei beneficiari e quantificazione del bonus per disagio economico

- 4.3 La compensazione della spesa relativa al consumo di energia elettrica per clienti domestici in condizioni di disagio economico, è riconosciuta:
- all'intestatario del contratto esclusivamente in relazione all'abitazione di residenza, prevedendo un'unica agevolazione per nucleo familiare;
 - con indicatore ISEE¹ non superiore a 7.500 euro; tale limite è elevato a 20.000 euro per nuclei familiari con almeno quattro figli a carico (famiglie numerose)²;
 - a condizione che la potenza impegnata nel punto di prelievo per cui è richiesta la compensazione non superi i 3 kW per le famiglie anagrafiche fino a 4 componenti, e i 4,5 kW per le famiglie anagrafiche con oltre quattro componenti.
- 4.4 La sussistenza delle condizioni oggettive per l'accesso al *bonus elettrico* stabilite dal decreto 28 dicembre 2007 – tipo di uso e residenza – è basata, secondo l'impostazione della deliberazione ARG/elt 117/08, sulla classificazione delle tipologie contrattuali già in uso e disciplinata dal TIT³.
- 4.5 L'entità della compensazione, nel caso del disagio economico⁴, è stata dimensionata in modo da coprire indicativamente il 20% della spesa media dell'utente domestico tipo, al netto delle imposte. L'importo del *bonus* è stato differenziato per tenere in considerazione la numerosità familiare. In particolare, sono state individuate tre classi di numerosità familiare:
- fino a due componenti;
 - oltre due e fino a quattro componenti;
 - oltre quattro componenti.

Modalità di richiesta ed erogazione dell'agevolazione

- 4.6 Ai fini dell'accesso alla compensazione della spesa elettrica, il cliente finale domestico presenta apposita richiesta presso il proprio Comune di residenza, fornendo le informazioni e le certificazioni necessarie, come previste dalla modulistica⁵ predisposta dall'Autorità anche in funzione delle esigenze del sistema informatico centralizzato utilizzato per la gestione delle agevolazioni sulle tariffe elettriche (SGATE⁶).
- 4.7 La durata dell'agevolazione per il caso di disagio economico è prevista in dodici mesi, salvo rinnovo sulla base della presentazione della necessaria documentazione sempre al Comune di residenza.
- 4.8 In aggiunta a tale modalità di accesso e rinnovo, è in via di sviluppo l'accesso automatico al *bonus elettrico* per i detentori della carta acquisti di cui al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.
- 4.9 La compensazione per la spesa elettrica è riconosciuta dalle imprese di distribuzione tramite l'applicazione di una componente tariffaria negativa (che riduce quindi la spesa) espressa in euro per punto di prelievo per anno, applicata pro-quota giorno e differenziata in base al numero dei componenti della famiglia anagrafica, come sopra indicato.

¹ ISEE è l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come successivamente modificato ed integrato. Si veda, al proposito, l'Appendice 1 del documento di consultazione "Tariffe di fornitura dell'energia elettrica ai clienti domestici in bassa tensione economicamente disagiati" del 20 febbraio 2003.

² Estensione introdotta in attuazione dell'articolo 3, comma 9-bis, del decreto-legge n. 185/08.

³ TIT è l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07.

⁴ Vedi Tabella 3 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08.

⁵ Si veda in merito la modulistica di cui all'articolo 19 dell'Allegato A della deliberazione ARG/elt 117/08.

⁶ www.sgate.anci.it

4.10 Gli importi riconosciuti ed erogati dall'impresa distributrice sono quindi trasferiti dal venditore (sia esso di maggior tutela o venditore del mercato libero) al cliente finale domestico titolare del punto di prelievo interessato dalla compensazione.

Copertura degli oneri

4.11 Gli oneri connessi all'erogazione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica, sono inclusi tra gli oneri generali afferenti al sistema elettrico.

4.12 Per la copertura di tali oneri l'Autorità, ha istituito la componente tariffaria A_S (articolo 45, comma 2, lettera f) del TIT), applicata a tutti i clienti del servizio elettrico (sia domestici che non domestici) ad eccezione delle utenze domestiche ammesse a godere della compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica.

PARTE II

Il meccanismo di compensazione della spesa per le forniture di gas naturale

5 Problematiche applicative per l'attivazione della compensazione nel settore gas

- 5.1 Nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione ARG/gas 20/09, l'Autorità ha avviato una fase di ricognizione e consultazione con le principali associazioni dei consumatori, finalizzata a individuare e affrontare le principali problematiche applicative relative all'implementazione del meccanismo della compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di gas naturale.
- 5.2 In particolare, con il presente documento per la consultazione, si intende sviluppare i primi orientamenti in relazione:
- a) all'individuazione dei potenziali beneficiari della compensazione, affrontando in particolare la tematica della definizione di "cliente domestico" con l'obiettivo di garantire un'adeguata affidabilità ed oggettività della medesima, tale da escludere dall'accesso alla compensazione clienti di altra natura;
 - b) all'individuazione delle utenze non domestiche sulle quali ricade l'onere relativo alla compensazione;
 - c) alla definizione delle modalità di accesso ed erogazione della compensazione sfruttando ogni possibile sinergia operativa con il meccanismo di tutela già attivo nel settore elettrico;
 - d) all'individuazione di modalità di accesso alla compensazione anche per i clienti domestici che utilizzano impianti condominiali alimentati a gas naturale;
 - e) alla determinazione dell'ammontare della compensazione, tenendo conto dell'esigenza di differenziazione in funzione della zona climatica e del numero di componenti della famiglia anagrafica;
 - f) alle modalità di finanziamento del sistema di compensazione;
 - g) alla definizione dei flussi informativi e degli obblighi da porre a carico dei venditori e distributori gas ai fini dell'erogazione della compensazione;
 - h) alla gestione del processo di ammissione alla compensazione e alle connesse attività di verifica.
- 5.3 Come ricordato in precedenza, il decreto-legge n. 185/08, nell'istituire la misura compensativa per il consumo di gas naturale, rimanda ai criteri di accesso ed alle modalità operative definite per la fruizione dell'analoga misura compensativa per il consumo elettrico rivolto ai clienti in situazione di disagio economico. In ragione di ciò, l'Autorità farà in modo che siano utilizzate tutte le possibili sinergie nelle informazioni da produrre per la richiesta delle agevolazioni per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale, evitando duplicazioni e permettendo nel contempo verifiche più efficaci e rapide, nonché prevedendo modalità per la richiesta simultanea dei due benefici.

Spunti per la consultazione

S.1. Si ritiene esaustivo l'elenco delle problematiche applicative in relazione all'attivazione del sistema di compensazione nel settore del gas naturale delineato al paragrafo 5.2? Se no, quali altre problematiche si ritiene debbano essere analizzate e affrontate? Quali soluzioni si propongono per tali problematiche aggiuntive?

6 L'individuazione dei beneficiari della compensazione e delle utenze chiamate a finanziare il sistema di compensazione

- 6.1 In relazione all'individuazione dei soggetti interessati dal procedimento oggetto del presente documento, il decreto-legge n. 185/08 prevede criteri specifici e differenziati per l'individuazione:
- a) dei beneficiari della compensazione;
 - b) dei soggetti chiamati a sostenere l'onere connesso al finanziamento del sistema di compensazione.
- 6.2 Per l'individuazione dei beneficiari, la legge fa riferimento al concetto di cliente. Più precisamente, la norma indica quali beneficiari le “...famiglie economicamente svantaggiate aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica...” e precisa la “...necessità di tutelare i clienti che utilizzano impianti condominiali”.
- 6.3 Per la copertura dell'onere, invece, la legge non utilizza il concetto di cliente, ma quello utenza. Più in dettaglio, la norma di legge prevede l'applicazione di una specifica componente tariffaria alle “...utenze non domestiche...”.
- 6.4 Nel presente capitolo, pertanto, vengono descritti i criteri secondo i quali l'Autorità è orientata a dare applicazione, dal punto di vista operativo, alle sopra richiamate indicazioni fornite dalla normativa primaria.

La definizione di cliente domestico nel settore del gas naturale ai fini dell'identificazione dei beneficiari della compensazione

- 6.5 Per il settore del gas naturale, allo stato attuale, non è in uso una caratterizzazione della clientela domestica assimilabile a quella prevista nel settore elettrico. La definizione di cliente domestico introdotta dalla deliberazione 27 giugno 2007, n. 157/07 (di seguito deliberazione n. 157/07), infatti, pur focalizzandosi su destinazioni d'uso appropriate, non consente di individuare univocamente l'utilizzo per uso abitativo.
- 6.6 Secondo quanto disposto dalla deliberazione sopraccitata e in particolare dal comma 1.1, infatti:
- il “cliente finale” è un soggetto che acquista l'energia elettrica e/o il gas naturale per uso proprio;
 - il “cliente finale domestico ” è un cliente finale di gas naturale con un consumo fino a 200.000 metri cubi all'anno a condizioni standard e titolare di un punto di riconsegna (PDR) riconducibile alle categorie d'uso previste dalla classificazione contenuta nella Tabella 1.

Tabella 1: Categorie di uso di cui al comma 1.1, lettera c) deliberazione n. 157/07

Codice	Descrizione
001	Uso cottura cibi
002	Produzione di acqua calda sanitaria
003	Uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria
006	Riscaldamento individuale/centralizzato
007	Riscaldamento individuale + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria
008	Riscaldamento individuale + uso cottura cibi
009	Riscaldamento individuale + produzione di acqua calda sanitaria
010	Riscaldamento centralizzato + uso cottura cibi + produzione di acqua calda sanitaria
011	Riscaldamento centralizzato + produzione di acqua calda sanitaria

- 6.7 Tale definizione di cliente domestico, basata sul livello di consumo e sulla la categoria d'uso e finalizzata a definire la "Disciplina in materia di accesso ai dati di base per la formulazione di proposte commerciali inerenti la fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale", presenta diverse problematiche.
- 6.8 In primo luogo, il riferimento alle categorie d'uso individuate dalla Tabella 1 non esclude la possibilità che, anche in ragione della soglia molto alta di consumo, ricadano nella definizione di cliente domestico soggetti diversi dalle famiglie quali, ad esempio, le mense che utilizzano il punto di riconsegna del gas per uso cottura o le palestre che utilizzano la fornitura di gas naturale per l'acqua calda sanitaria relativa alle docce.
- 6.9 In secondo luogo, la definizione della deliberazione n. 157/07 non offre, nell'immediato, una soluzione alla necessità (prevista dal decreto-legge n. 185/08) di tutelare e non discriminare nell'accesso alla compensazione i clienti domestici che utilizzano il riscaldamento centralizzato, senza per questo estendere l'agevolazione a tutti i clienti serviti da un singolo riscaldamento centralizzato.
- 6.10 In terzo luogo, non si può escludere che grosse concentrazioni di unità immobiliari adibite a uso abitativo e con fornitura centralizzata di gas naturale, possano eccedere la soglia di consumo di 200.000 metri cubi all'anno.
- 6.11 Per superare, ovvero limitare la portata di tali criticità l'Autorità, ritiene opportuno, ai fini della disciplina afferente il *bonus gas*, affinare e integrare la definizione di cliente domestico del settore del gas naturale introdotta con deliberazione n. 157/07. In particolare, come indicato anche nei successivi paragrafi, si intende far riferimento (quanto meno nella fase di avvio del sistema) alle categorie d'uso previste in detta deliberazione, senza imporre limiti di consumo, richiedendo nel contempo la sussistenza di condizioni ulteriori dettagliate nel seguito, in primo luogo in relazione alla destinazione d'uso dei locali che utilizzano la fornitura di gas da agevolare.
- 6.12 In merito, l'Autorità ritiene anzitutto essenziale prevedere che il riconoscimento della compensazione della spesa per i consumi di gas naturale prevista dal decreto-legge n. 185/08 possa avvenire esclusivamente in corrispondenza di punti di riconsegna destinati a rifornire (eventualmente in maniera indiretta) le applicazioni per locali destinati ad uso abitativo (di seguito indicati anche come: civile abitazione).

Spunti per la consultazione

- S.2. Con riferimento all'individuazione dei locali destinati ad uso abitativo, si ritiene opportuno che, oltre alla semplice dichiarazione di uso abitativo dei locali asserviti al punto di riconsegna da agevolare, debba essere dichiarato e/o accertato che i medesimi risultino accatastati nella categoria catastale A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9, o A/11?
- S.3. Rispetto al riferimento al tipo di accatastamento degli immobili, si ritiene esistano modalità alternative, più efficaci e/o meno onerose dal punto di vista amministrativo, per verificare in maniera oggettiva la destinazione ad uso abitativo dei locali asserviti al punto di riconsegna da agevolare?

6.13 In merito ai temi fin qui affrontati, si segnala, inoltre, che nel documento di consultazione 1 aprile 2009, recante il "Testo integrato dell'attività di vendita al dettaglio del gas naturale: meccanismi di tutela dei clienti finali e criteri per il calcolo e l'aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura", DCO 5/09 (di seguito: DCO 5/09), vengono proposti alla consultazione alcuni criteri ed alcune procedure per individuare un insieme di clienti finali a cui riconoscere condizioni di maggior tutela in riferimento al costo del gas fornito, che non coincidono necessariamente con l'insieme dei clienti domestici interessati ai meccanismi del *bonus gas*, ma che certamente ne rappresenta una consistente intersezione. Conseguentemente i criteri e le procedure che saranno adottate a valle della presente consultazione, dovranno tener conto anche della necessaria armonizzazione con gli omologhi criteri e procedure che saranno adottate ai fini della maggior tutela nel mercato del gas.

Limitazioni soggettive e di destinazione d'uso per le forniture individuali

- 6.14 Alla luce delle considerazioni fin qui svolte, con riferimento al caso di fornitura individuale, l'Autorità ritiene, in primo luogo, che l'accesso alla compensazione della spesa debba essere consentito esclusivamente se, nel contempo:
- si fa riferimento a contratti di fornitura intestati ad una persona fisica;
 - la fornitura deve essere destinata agli usi previsti dalla precedente Tabella 1, codici 001, 002, 003, 006, 007, 008 o 009;
 - la fornitura è asservita a locali adibiti a civile abitazione a carattere familiare o collettivo, con l'esclusione di forniture centralizzate, alberghi, scuole, collegi, convitti, ospedali, istituti penitenziari e strutture abitative similari;
 - i locali di cui alla precedente lettera, corrispondono all'abitazione di residenza del richiedente l'agevolazione;
 - il contratto di fornitura non prevede il riferimento ad una partita IVA.
- 6.15 Rispetto a tali limitazioni, resta insoluta la problematica introdotta dall'eventuale presenza di locali annessi o pertinenti, non destinati ad uso abitativo quali studi, uffici, laboratori, gabinetti di consultazione, cantine o garage o a scopi agricoli, in presenza di un unico punto di riconsegna per l'abitazione e i locali annessi (ai fini del procedimento in cui si inserisce il presente documento, si ritiene che tale problematica, e quanto discusso nel seguito, possano essere estesi anche al caso di locali adibiti ad uso abitativo ai quali sia contemporaneamente associata anche la sede di un'attività di tipo commerciale, professionale o artigianale).
- 6.16 Tale questione, presente anche nel settore elettrico (vedi il comma 2.2 del TIT), non ha nei fatti rappresentato una particolare problematicità applicativa nel medesimo settore, in primo luogo grazie alla presenza di un vincolo alla potenza massima impegnata (3 kW o 4,5 kW per le famiglie anagrafiche con oltre quattro componenti) per il riconoscimento della compensazione. Tale vincolo, associato, in ogni caso, all'ulteriore vincolo di potenza

impegnata pari a 15 kW fissato dal comma 2.2, lettera a), punto ii), del TIT, ha infatti offerto garanzie rispetto al rischio di ampliare oltremisura il numero dei potenziali beneficiari del *bonus elettrico*.

- 6.17 Sempre nella prospettiva di non ampliare oltremisura (con il conseguente rischio di abusi) il numero dei punti di riconsegna per le forniture individuali potenzialmente oggetto di compensazione, l'Autorità ha individuato due opzioni regolatorie alternative:
- a) l'esclusione dal novero dei potenziali beneficiari della compensazione della spesa dei punti di riconsegna asserviti non solo a locali ad uso abitativo ma anche a locali annessi o pertinenti, non destinati ad uso abitativo quali studi, uffici, laboratori, gabinetti di consultazione, cantine o garage o a scopi agricoli;
 - b) l'inclusione nel novero dei potenziali beneficiari della compensazione della spesa dei punti di riconsegna asserviti non solo a locali ad uso abitativo ma anche a locali annessi o pertinenti, non destinati ad uso abitativo quali studi, uffici, laboratori, gabinetti di consultazione, cantine o garage o a scopi agricoli, a condizione che il punto di riconsegna sia dotato di un gruppo di misura (contatore del gas) di classe non superiore a G6⁷.
- 6.18 In merito all'opzione di cui al precedente punto b), maggiormente coerente con l'approccio adottato per il settore elettrico, la scelta della classe G6 sostanzialmente permette di individuare l'utenza domestica, comprendendo praticamente la totalità dei punti di riconsegna con un consumo fino a 5.000 metri cubi all'anno⁸.

Limitazioni soggettive e destinazione d'uso per le forniture centralizzate

- 6.19 Come già segnalato, il decreto-legge n. 185/08 prevede che la compensazione della spesa tenga conto della necessità di tutelare i clienti che utilizzano impianti condominiali.
- 6.20 In relazione a tale esigenza, l'Autorità ritiene che, in termini generali, debba in primo luogo essere confermato il principio in relazione al quale il beneficiario ultimo della compensazione della spesa debba essere una persona fisica, che il beneficio debba tenere conto anche dell'eventuale utilizzazione di impianti centralizzati alimentati a gas naturale asserviti a locali adibiti ad uso abitativo e che tali locali debbano corrispondere all'abitazione di residenza del beneficiario del *bonus*.
- 6.21 Per tale ragione l'Autorità, è orientata a prevedere che:
- a) i clienti utilizzatori di impianti centralizzati alimentati a gas naturale possano fruire del *bonus gas* a condizione che il richiedente sia una persona fisica e la richiesta riguardi locali destinati ad uso abitativo e nell'abitazione di residenza;
 - b) la fornitura centralizzata debba appartenere alle categorie 006, 010 o 011 della precedente Tabella 1 (senza limitazioni in funzione del consumo);
 - c) i clienti che non hanno la titolarità diretta del punto di riconsegna, caso tipico dei condomini, per poter accedere al *bonus gas*, debbano certificare tale condizione (oltre che dichiarare l'uso abitativo dei locali che godono della fornitura centralizzata) e precisare la destinazione d'uso del gas naturale.
- 6.22 L'Autorità sta valutando con attenzione le modalità e le caratteristiche della certificazione circa la presenza di una fornitura centralizzata. Da un lato, la richiesta di fornire una

⁷ La classe del contatore del gas è riportata sullo stesso, in modo facilmente leggibile, come previsto dalla norma UNI 7988 (il contatore deve recare la designazione mediante lettera **G** seguita da un numero tra le informazioni raggruppate sul quadrante del dispositivo indicatore oppure su una targa segnaletica speciale).

⁸ A tal proposito, per approfondimenti si veda quanto riportato in esito alla richiesta di informazioni relativa ai gruppi di misura del gas, al punto 6 del documento per la consultazione del 3 giugno 2008, n. 16/08 relativo alla "Telelettura dei consumi dei clienti finali allacciati alle reti di distribuzione del gas naturale e telegestione dei misuratori del gas".

semplice autocertificazione (relativa alla categoria d'uso) da parte del cliente interessato al *bonus gas* sembra non fornire sufficienti garanzie circa il rischio di abusi. Dall'altro, la richiesta di una specifica dichiarazione, che fornisca anche informazioni per l'individuazione del punto di riconsegna relativo alla fornitura centralizzata, da parte di un soggetto terzo, tipicamente l'amministratore del condominio (ove la sua presenza sia prevista dalla legge⁹), potrebbe rivelarsi onerosa.

- 6.23 Nel caso in cui la legge non renda obbligatoria la presenza dell'amministratore, inoltre, la problematica risulta accentuata. In tali casi, ove si scelga di non basarsi su di una semplice autocertificazione del cliente finale, l'individuazione di un soggetto terzo abilitato a rilasciare una specifica autorizzazione, quale ad esempio le ESCO, appare ulteriormente problematico in termini di onerosità.

Spunti per la consultazione

- S.4. Con riferimento alle forniture individuali, si condivide la proposta dell'Autorità ai fini della limitazione soggettiva e di destinazione d'uso per l'accesso al *bonus gas* (paragrafo 6.14)? Se no, motivare la risposta e proporre soluzioni alternative.
- S.5. In relazione alla problematica connessa alla presenza di pertinenze, trattata nei paragrafi da 6.15 a 6.18, quale tra le soluzioni prospettate risulta preferibile? Perché? Nel caso si preferisca la soluzione indicata al paragrafo 6.17, lettera b), il riferimento alla presenza di misuratori di classe non superiore alla G6 è condivisa? Perché?
- S.6. Si condividono le limitazioni d'uso e soggettive previste al paragrafo 6.21 per il caso di forniture centralizzate? Se no, motivare la risposta e proporre soluzioni alternative.
- S.7. Il tema della certificazione nel caso di clienti che utilizzano indirettamente la fornitura di gas (in quanto centralizzata) appare particolarmente problematico. Come si valutano le possibili soluzioni delineate dall'Autorità? Quali soluzioni alternative potrebbero essere adottate? Motivare le risposte.

- 6.24 Le proposte descritte nei paragrafi precedenti, che di fatto affinano la definizione introdotta dalla deliberazione n. 157/07, non risultano immediatamente applicabili ai fini dell'individuazione del cliente domestico beneficiario dell'agevolazione. Esse, infatti, si basano sulla disponibilità di informazioni ad oggi non raccolte in maniera sistematica.

- 6.25 In termini applicativi, dunque, l'Autorità ritiene che nel caso dei clienti che richiederanno l'accesso al sistema di compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale, le informazioni relative all'uso abitativo, alla residenza (ed eventualmente alla presenza di locali annessi o pertinenti) e alle situazioni di riscaldamento centralizzato, debbano essere fornite in sede di presentazione della domanda.

Tematiche applicative per l'individuazione delle utenze esentate ed assoggettate alla copertura degli oneri relativi al bonus gas

- 6.26 Dal punto di vista applicativo, l'individuazione delle utenze (ossia dei punti di riconsegna) assoggettate ed esentate dal pagamento della componente tariffaria destinata a garantire la copertura degli oneri derivanti dal sistema di compensazione oggetto del presente documento per la consultazione, presenta da un lato problematiche relative alla indisponibilità di alcune informazioni e dall'altro, la necessità di affrontare le specificità connesse con i punti di prelievo relativi a utenze centralizzate condominiali. Nel caso di utenze individuali, per quanto riguarda l'individuazione delle *utenze domestiche*, ossia le utenze esentate dalla

⁹ L'articolo 1129 del Codice civile impone la presenza dell'amministratore solo nel caso di condomini con più di quattro condomini.

contribuzione, stante la disponibilità delle informazioni circa la destinazione d'uso del gas (secondo la Tabella 1), occorre procedere almeno all'acquisizione dell'informazione circa l'uso abitativo dei locali asserviti al punto di riconsegna di gas naturale. Qualora, si intenda dare seguito a quanto discusso nei precedenti paragrafi 6.17 e seguenti, inoltre, occorrerà acquisire informazioni ulteriori circa la presenza di locali annessi.

- 6.27 L'acquisizione di tali informazioni, in termini applicativi, si ritiene debba avvenire con il tramite delle società di vendita, unico soggetto della filiera che intrattiene rapporti diretti con il cliente finale. La società di vendita dovrà rendere disponibili le informazioni acquisite ai soggetti tenuti ad applicare le agevolazioni e i maggiori oneri (tendenzialmente, come dettagliato in seguito, il distributore del gas naturale).
- 6.28 Tale processo di raccolta dati (che dovrà essere sincronizzato con la raccolta delle informazioni ai fini della maggior tutela per il mercato gas), si ritiene richiederà tempi di realizzazione difficilmente comprimibili al di sotto dei 6-9 mesi (calcolati a partire dal momento in cui verranno decisi in dettaglio modi e contenuti della raccolta di informazioni).
- 6.29 Nel tempo intercorrente tra l'avvio dell'applicazione della specifica componente tariffaria a copertura degli oneri del *bonus gas* e il completamento della raccolta dati sopra descritta, l'Autorità ritiene comunque possibile operare una prima discriminazione tra utenze secondo quanto descritto di seguito.
- 6.30 Supponendo la completezza e affidabilità delle informazioni già oggi disponibili a venditori e distributori, in prima approssimazione si ritiene sia possibile stabilire che tutti i titolari di punti di riconsegna che non ricadono nelle categorie di cui alla Tabella 1, certamente non sono utenze domestiche e, in quanto tali, sono tenuti a contribuire alla copertura dell'onere relativo alle compensazioni della spesa per i clienti in stato di disagio economico.
- 6.31 Per quanto riguarda i punti di riconsegna che rientrano tra le categorie d'uso di cui alla Tabella 1 afferenti a forniture individuali (esclusi, pertanto, i codici 006, 010 e 011), sempre in relazione alla finalità di individuare i punti di riconsegna chiamati a contribuire al finanziamento del sistema di compensazione in quanto "non domestici", l'Autorità ritiene necessario procedere per fasi successive:
- a) nell'immediato si ritiene plausibile escludere dall'insieme delle utenze domestiche, tutti i punti di riconsegna associati ad una partita IVA ovvero non associabili ad una persona fisica, ovvero in presenza di un gruppo di misura di classe superiore a G6; tali punti, fin dall'inizio, saranno conseguentemente tenuti a contribuire alla copertura dell'onere associato all'applicazione del meccanismo di compensazione;
 - b) avviare la raccolta delle informazioni sulla destinazione ad uso abitativo, di cui al paragrafo 6.14 e, in attesa del suo completamento, per un periodo transitorio di 6-9 mesi, escludere dalla contribuzione alla copertura dell'onere associato all'applicazione del meccanismo di compensazione, tutti i punti di riconsegna rientranti nelle categorie 001, 002, 003, 006, 007, 008 e 009 se diversi da quelli individuati ai sensi della precedente lettera a);
 - c) terminato il periodo transitorio di cui alla lettera b), i titolari di punti di riconsegna individuali intestati a persona fisica e che avranno dichiarato l'uso abitativo dei locali riforniti dal punto di riconsegna in questione, saranno considerati titolari di utenze domestiche ed esentati dalla contribuzione alla copertura dell'onere associato all'applicazione del meccanismo di compensazione; per converso, tutti i restanti punti di riconsegna (anche se rientranti nelle categorie d'uso previste dalla Tabella 1), saranno trattati quali "utenze non domestiche" e assoggettati alla contribuzione per la copertura dell'onere associato all'applicazione del meccanismo di compensazione;

- d) le forniture individuali individuate ai sensi della precedente lettera a) che eventualmente certifichino l'uso abitativo (ferma restando la condizione che il contratto venga intestato ad una persona fisica) verrebbero escluse dalla contribuzione alla copertura dell'onere associato al meccanismo di compensazione a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo al ricevimento da parte del distributore della relativa segnalazione.
- 6.32 Per quanto riguarda le utenze afferenti a forniture centralizzate (e dunque quelle di cui alle categorie 006, 010 e 011 della Tabella 1), l'Autorità ritiene che, ai fini della disciplina del *bonus gas*, le medesime non possano essere considerate utenze domestiche, sebbene possano essere destinate a fornire, indirettamente, anche "clienti domestici" potenziali beneficiari del *bonus gas* per effetto di quanto espressamente previsto dal decreto-legge n. 185/08 ("*La compensazione della spesa tiene conto della necessità di tutelare i clienti che utilizzano gli impianti condominiali...*").
- 6.33 In maniera non dissimile, nel settore dell'energia elettrica, le forniture per l'alimentazione dei servizi condominiali quali l'ascensore, l'illuminazione delle parti comuni etc., non sono considerate utenze domestiche.
- 6.34 In conseguenza delle precedenti considerazioni, l'Autorità ritiene che, ai fini della disciplina del *bonus gas*, le forniture centralizzate, in quanto "utenze non domestiche" debbano essere chiamate a contribuire al finanziamento del sistema di compensazione.

Spunti per la consultazione

- S.8. In relazione alle forniture individuali, si condivide l'ipotesi delineata al paragrafo 6.31 di escludere, nell'immediato, dall'insieme dei clienti domestici esentati dalla contribuzione alla copertura dell'onere per il *bonus gas*, tutti i titolari dei punti di riconsegna ricadenti nelle categorie previste dalla Tabella 1 ma associati ad una partita IVA ovvero non associabili ad una persona fisica, ovvero in presenza di un misuratore di classe superiore a G6? Se no, perché?
- S.9. Come si valuta la proposta di raccolta dati per l'individuazione dei punti di prelievo connessi ad uso abitativo, delineata al paragrafo 6.28? Si ritiene ragionevole prevedere che possa essere completata in 6-9 mesi? Quali sono le maggiori problematiche applicative che si ritiene potranno emergere? Quali soluzioni in merito si propongono?
- S.10. Si condivide l'ipotesi di considerare soggette all'onere del pagamento della componente Gs le utenze afferenti a forniture centralizzate? Si forniscano le motivazioni della risposta fornita.
- S.11. Si ritiene che per i clienti domestici che si avvalgono di forniture centralizzate debbano essere previste specifiche forme di compensazione per evitare che l'onere derivante dall'applicazione della componente Gs alle forniture centralizzate sia ribaltato sulle abitazioni civili? Si ritiene che i benefici per i clienti domestici compensino gli oneri amministrativi connessi alla gestione di un sistema di compensazione di questo genere (assimilabile di fatto ad una ulteriore differenziazione dell'ammontare di *bonus* a seconda che il cliente domestico agevolato si avvalga o meno di una fornitura centralizzata)?

7 L'individuazione dell'utente tipo ai fini della quantificazione del *bonus*

- 7.1 Il decreto-legge n. 185/08 stabilisce che la compensazione sia commisurata al numero di componenti della famiglia anagrafica e sia tale da garantire indicativamente una riduzione

pari al 15% della spesa al netto delle imposte sostenuta dall'utente tipo per la fornitura di gas naturale. Il medesimo decreto demanda all'Autorità la quantificazione dell'ammontare della compensazione.

- 7.2 A tal fine l'Autorità ritiene pertanto necessario procedere ad individuare, all'interno della categoria dei soggetti titolati a ricevere il *bonus gas*, l'utente tipo e la spesa standard ad esso associata, partendo dal presupposto che gli utenti differiscano tra loro in relazione al quantitativo di gas consumato e tale quantitativo differisca in funzione:
- della categoria d'uso associata alla fornitura;
 - della fascia climatica di appartenenza del punto di riconsegna;
 - del numero dei componenti della famiglia anagrafica.
- 7.3 È evidente che la spesa di un cliente domestico che utilizza la fornitura di gas esclusivamente per uso cottura sarà nettamente inferiore alla spesa sostenuta da un cliente domestico che utilizza il gas naturale sia per il riscaldamento individuale che per l'uso cottura; è altrettanto certo che un cliente domestico che utilizza il gas naturale per il riscaldamento individuale e risiede in una zona di montagna sosterrà una spesa significativamente superiore rispetto ad un cliente domestico che risiede in una zona marina.
- 7.4 Partendo da tali considerazioni, l'Autorità ritiene che la differenziazione per categoria d'uso e fascia climatica possa consentire di definire con maggior precisione la spesa standard associata all'utente tipo e conseguentemente garantire una maggiore precisione nella quantificazione della compensazione ad esso relativa.
- 7.5 L'Autorità, conformemente a quanto disposto dal decreto-legge n. 185/08 intende tenere altresì conto dell'impatto sul consumo e, conseguentemente sulla spesa associata, derivante dalla numerosità della famiglia anagrafica.

L'individuazione dell'utente tipo: categoria d'uso

- 7.6 Attualmente sia il venditore di gas che il distributore di gas dispongono, ai sensi della deliberazione 29 luglio 2004, n. 138/03 (di seguito: deliberazione n. 138/03) e della deliberazione del 2 febbraio 2007, n. 17/07, delle informazioni relative al profilo di prelievo standard per categorie d'uso associato ad ogni punto di riconsegna.
- 7.7 Con la deliberazione n. 157/07 sono state successivamente specificate le categorie d'uso associate ai clienti domestici, si veda al proposito il capitolo 6.
- 7.8 L'Autorità ritiene che tali informazioni possano consentire, almeno nella fase di avvio del meccanismo di compensazione, di associare a ciascuna fornitura la relativa categoria d'uso distinguendo, in particolare, tra l'uso riscaldamento, l'uso cottura e l'uso per produzione di acqua calda sanitaria e permettano altresì di evidenziare alcuni possibili usi congiunti.
- 7.9 In prospettiva, in ogni caso, l'Autorità ritiene che le categorie individuate dalla deliberazione n. 157/07 risultino eccessivamente aggregate per esplicitare tutte le possibili combinazioni dei vari usi.
- 7.10 Poiché il decreto-legge n. 185/08 prevede espressamente che la spesa sulla quale viene calcolata la compensazione sia relativa esclusivamente alla fornitura di gas naturale, escludendo l'utilizzo di altri combustibili, l'Autorità, ritiene necessario richiedere all'atto di presentazione della domanda di agevolazione una autocertificazione del cliente in cui si dichiarino la tipologia d'uso e di fornitura (centralizzata/individuale).
- 7.11 Pertanto, per garantire un rapido avvio del meccanismo di tutela sociale nel settore gas, l'Autorità ritiene sufficiente (quanto meno nella fase di avvio) utilizzare le categorie d'uso previste dalla deliberazione n. 157/07 e prevedere che siano i beneficiari dell'agevolazione

ad autocertificare (barrando le caselle previste in un'apposita tabella, quale quella proposta in Tabella 7) l'uso associato al punto di riconsegna per il quale si richiede la compensazione.

- 7.12 Per quanto riguarda le categorie d'uso, si ritiene necessario prevedere che i distributori verifichino, per ogni punto di riconsegna servito e avente titolo a beneficiare della compensazione, la coerenza tra l'uso dichiarato e il profilo di prelievo effettivo.
- 7.13 Sarà inoltre necessario prevedere in capo al cliente finale l'obbligo di trasmettere al venditore, entro trenta giorni, ogni possibile variazione d'uso rispetto alla casistica prefigurata dalla Tabella 1. Il venditore dovrà a sua volta trasmettere la variazione, entro il medesimo termine, al distributore competente.

L'individuazione dell'utente tipo: fascia climatica e numerosità della famiglia anagrafica

- 7.14 Nei paragrafi seguenti, vengono descritte le prime valutazioni svolte dall'Autorità in relazione alla variazione del consumo medio di differenti tipologie di clienti domestici a seconda della zona climatica in cui si trovano e della loro numerosità familiare.
- 7.15 I dati riportati di seguito derivano tutti da stime effettuate dall'Autorità, in parte sulla base di elementi già utilizzati in precedenti provvedimenti in tema di efficienza energetica¹⁰, ed in parte sulla base di dati tratti dal censimento ISTAT 2001 e da un'indagine sulle famiglie italiane condotta da Eurisko/Banca d'Italia¹¹ nel 2006. Su alcuni elementi rilevanti ai fini delle stime qui riportate, sono comunque in corso ulteriori approfondimenti ai fini di una più puntuale valutazione della congruità delle stesse.
- 7.16 Il consumo standard dell'utente tipo¹², che costituisce il riferimento iniziale per lo sviluppo delle elaborazioni, è assunto pari a 1400 metri cubi annui.
- 7.17 Partendo dal consumo standard dell'utente tipo, si è poi stimato un consumo standard medio nazionale di gas per acqua calda sanitaria (di seguito: ACS), per la cottura cibi (di seguito: CC) e per il riscaldamento (di seguito: RISC)¹³.
- 7.18 Ai fini della differenziazione dei consumi di gas naturale per riscaldamento in funzione delle zone climatiche è stato utilizzato l'indice che esprime il fabbisogno termico di un appartamento medio¹⁴, già pubblicato dall'Autorità nella Scheda Tecnica n. 9 allegata al documento per la consultazione dell'Autorità 27 ottobre 2004, e riportato di seguito. Le zone climatiche, sono quelle definite dall'articolo 2 del D.p.R. 26 agosto 1993, n. 412 e s.m.i.

¹⁰ Si veda il documento per la consultazione 27 ottobre 2007 sul tema di efficienza energetica e, in particolare, la Scheda tecnica n. 9 nella quale sono riportati i parametri di riferimento del fabbisogno termico di un appartamento medio differenziati per zona climatica. L'Autorità si è avvalsa anche dei contributi di Cesi Ricerca e dell'ENEA.

¹¹ "I bilanci delle famiglie italiane nel 2006"

¹² L'utente tipo, preso a riferimento anche in tutte le elaborazioni relative all'aggiornamento trimestrale delle condizioni economiche di riferimento per i clienti domestici è la famiglia, con riscaldamento autonomo, che consuma 1400 Sm³ all'anno.

¹³ Per tale stima si è fatto riferimento ai dati contenuti nel Rapporto Energia e Ambiente 2006 del Cesi Ricerca.

¹⁴ Viene considerato come appartamento medio quello avente una superficie pari a 82 m².

Tabella 2: Fabbisogno termico dell'appartamento medio

Zona climatica	Mcal/anno
A/B	1,903
C	3,225
D	5,071
E	7,290
F	9,769

- 7.19 La Tabella 2 riporta valori del fabbisogno termico dell'appartamento medio per zona climatica ed è, pertanto, basata su alcune ipotesi semplificatrici, le più rilevanti delle quali riguardano le caratteristiche costruttive e dei materiali dell'appartamento medio e il cosiddetto "fattore di forma" (S/V) che esprime il rapporto tra la superficie ed il volume dell'abitazione¹⁵. In considerazione del fatto che, ai fini delle elaborazioni proposte, vengono utilizzati non i valori assoluti presentati in tabella ma i rapporti relativi tra di essi, si possono ritenere non rilevanti, nel presente contesto, le ipotesi sottese alla determinazione di detti valori assoluti.
- 7.20 Con riferimento alla numerosità familiare, il consumo di gas naturale dipende strettamente dal numero di persone componenti la famiglia anagrafica (numero di persone residenti nella stessa dimora) per quanto riguarda l'utilizzo di acqua calda sanitaria. Anche l'utilizzo di gas per la cottura cibi cresce, anche se in misura meno che proporzionale, al crescere del numero di componenti la famiglia anagrafica. In assenza di dati specifici in merito, tuttavia, si è ipotizzato che anche tale quota di consumi, peraltro molto contenuta rispetto al consumo di gas complessivo, possa variare proporzionalmente al numero di componenti della famiglia anagrafica, come quella relativa all'acqua calda sanitaria.
- 7.21 Per quanto riguarda invece il riscaldamento, al quale nella maggior parte dei casi è riconducibile la quota maggiore di gas utilizzato, non risulta, dai dati disponibili all'Autorità, che esista una stretta correlazione tra numero di componenti della famiglia anagrafica e consumo di gas. Il consumo di gas per riscaldamento può essere semmai commisurato alla numerosità familiare in maniera indiretta, al variare della dimensione dell'abitazione.
- 7.22 Tenuto conto di quanto detto sopra, l'Autorità ritiene sufficiente differenziare la compensazione sulla base di due classi di numerosità familiare: fino a quattro componenti e oltre quattro componenti.
- 7.23 Tale differenziazione per due classi di numerosità familiare da un lato soddisfa la necessità di prevedere un *bonus* più consistente per le famiglie numerose per le quali l'utilizzo di acqua calda sanitaria cresce in maniera significativa rispetto alla media, dall'altra consente di non complicare eccessivamente la struttura della compensazione, il cui ammontare deve essere differenziato anche per zona climatica e per destinazione d'uso, garantendo così maggiore praticità e trasparenza nella fissazione dell'ammontare di compensazione per le tipologie di clienti domestici individuate.
- 7.24 Ai fini della differenziazione dei consumi in funzione della numerosità dei componenti la famiglia anagrafica, tenuto conto dei succitati dati ISTAT ed Eurisko/Banca d'Italia e delle ipotesi già contenute nel documento per la consultazione 27 ottobre 2007 in tema di efficienza energetica, si ritiene ragionevole stimare per la famiglia fino a quattro

¹⁵ Al crescere del fattore di forma aumenta il fabbisogno termico dell'appartamento.

componenti, una numerosità familiare media pari a 2,7 componenti ed un appartamento con una dimensione media pari a 82 metri quadrati. Relativamente alle famiglie con oltre quattro componenti, utilizzando le medesime fonti statistiche ISTAT ed Eurisko/Banca d'Italia, si ricava invece una numerosità familiare media pari a 5,4 componenti e un appartamento con una dimensione media pari a circa 115 metri quadrati.

- 7.25 In coerenza con le ipotesi illustrate nei precedenti paragrafi, si può stimare che il consumo annuo di gas naturale per la famiglia tipo composta da non più di quattro¹⁶ persone per l'acqua calda sanitaria e per la cottura cibi sia mediamente pari a circa 250 Sm³ annui.
- 7.26 Conseguentemente, sulla base di una proporzionalità diretta in ragione del rapporto tra il numero di componenti la famiglia anagrafica (5,4 contro 2,7), il consumo medio di gas naturale della famiglia tipo con più di quattro persone per l'acqua calda sanitaria e per la cottura cibi risulta pari a circa 500 Sm³ annui¹⁷.
- 7.27 Tenuto conto delle ipotesi sopra illustrate, l'Autorità ritiene che il consumo di gas naturale per le tipologie di clienti domestici rilevanti ai fini del presente provvedimento possa essere stimato come riportato in Tabella 3 e ulteriormente dettagliato come in Tabella 4.

Tabella 3: Consumo medio annuo di gas naturale (in Sm³)

Zona climatica	A/B	C	D	E	F
Famiglie fino a 4 componenti	650	900	1300	1750	2250
Famiglie oltre 4 componenti	1050	1400	2000	2600	3300

Tabella 4: Consumo medio annuo di gas naturale (in Sm³)

Zona climatica	A/B	C	D	E	F
<i>Famiglie fino a 4 componenti</i>					
ACS + CC	250	250	250	250	250
RISC	400	650	1050	1500	2000
<i>Famiglie oltre 4 componenti</i>					
ACS + CC	500	500	500	500	500
RISC	550	900	1500	2100	2800

¹⁶ Valor medio pari a 2,7 persone.

¹⁷ Data l'esiguità dei consumi mediamente destinati alla cottura dei cibi rispetto al consumo di gas totale, non si ritiene significativo dettagliare le stime distinguendo tra consumi di gas per acqua calda sanitaria e per cottura cibi.

Spunti per la consultazione

- S.12. Si condivide l'ipotesi di prevedere che i richiedenti l'agevolazione autocertifichino in sede di presentazione della domanda la tipologia di fornitura e l'uso associato? In caso di risposta negativa quale soluzione alternativa si ritiene praticabile per individuare la categoria d'uso associata alla fornitura titolata a ricevere la compensazione?
- S.13. Si ritengono condivisibili le ipotesi utilizzate per la stima dei consumi standard per fascia climatica e destinazione d'uso? In caso di risposta negativa quali dati e ipotesi alternative si ritiene debbano essere utilizzate? Perché?
- S.14. Si condivide l'ipotesi di fare riferimento a due classi di numerosità familiare? In caso di risposta negativa se ne forniscano le motivazioni e si indichi una soluzione alternativa evidenziandone i vantaggi.

8 Quantificazione del *bonus*

- 8.1 Ai fini della quantificazione del *bonus gas* da riconoscere al variare delle caratteristiche del cliente beneficiario, tenuto conto dell'uso del gas, della fascia climatica e del numero dei componenti della famiglia anagrafica, si è proceduto preliminarmente a stimare la spesa annua (netto imposte, come previsto dal decreto-legge n. 185/08) in funzione del livello di consumo derivato dall'analisi svolta nel precedente capitolo 7 e sintetizzata nella Tabella 4.
- 8.2 In merito, occorre precisare che, per semplicità, la stima della spesa annua sostenuta dalle tipologie di cliente domestico è effettuata ipotizzando che il costo del metro cubo coincida, per tutte le casistiche, con il costo medio del metro cubo per l'utente tipo. Il calcolo tiene conto inoltre di una stima relativa alla quota fissa annua che i clienti domestici sono tenuti a pagare, indipendentemente dal livello dei loro consumi¹⁸.
- 8.3 Tale ipotesi rappresenta una semplificazione in quanto non considera il fatto che le componenti tariffarie a copertura dei costi di distribuzione sono differenziate, oltre che per scaglioni di consumo, anche per ambito e che la componente tariffaria a copertura dei costi di trasporto ed il fattore PCS non sono unici a livello nazionale: tali elementi fanno sì che il costo medio del metro cubo sia differente al variare del livello dei consumi e della localizzazione geografica del cliente domestico.
- 8.4 In termini quantitativi, tuttavia, si ritiene che l'errore di stima introdotto con la descritta semplificazione, all'attuale livello di approfondimento, possa essere trascurato.
- 8.5 La Tabella 5 riportata di seguito, sulla base della stima della spesa annua per la fornitura di gas per ciascuna tipologia di cliente domestico, individua l'ammontare della compensazione da riconoscere ai clienti aventi diritto, pari a circa il 15% della suddetta spesa, come previsto dal decreto – legge n. 185/08.
- 8.6 Dal punto di vista applicativo, individuata la numerosità familiare di appartenenza e la fascia climatica rilevante, l'ammontare del *bonus* può essere determinato con logica "modulare", a seconda dell'uso del gas dichiarato all'atto dell'istanza. Come già richiamato nel capitolo 7, data l'esiguità dei consumi destinati alla cottura cibi rispetto ai consumi totali di gas, e

¹⁸ Nel quantificare la quota fissa pagata da tutti i clienti domestici si è tenuto conto delle modifiche della struttura dei corrispettivi a copertura dei costi di distribuzione introdotte dal TUDG a partire dall'1 luglio 2009 e della riforma della componente a copertura dei costi di commercializzazione della vendita (componente QVD), prevista per la seconda metà dell'anno 2009, attualmente in fase di consultazione nel DCO 5/09.

quindi del bonus ad essi relativo, l’Autorità è orientata a determinare una quota di *bonus* unico destinato a compensare la spesa per acqua calda sanitaria e per la cottura cibi.

Tabella 5: Valore della compensazione (euro/anno)

Zona climatica	A/B	C	D	E	F
<i>Famiglie fino a 4 componenti</i>					
ACS + CC	25	25	25	25	25
RISC	35	50	75	100	135
<i>Totale</i>	<i>60</i>	<i>75</i>	<i>100</i>	<i>125</i>	<i>160</i>
<i>Famiglie oltre 4 componenti</i>					
ACS + CC	40	40	40	40	40
RISC	45	70	105	140	190
<i>Totale</i>	<i>85</i>	<i>110</i>	<i>145</i>	<i>180</i>	<i>230</i>

Spunti per la consultazione

S.15. Si condivide la procedura seguita per arrivare ad una prima approssimativa quantificazione del *bonus* da riconoscere, tenuto conto della fascia climatica, della destinazione d’uso e della numerosità familiare? Se no, motivare la risposta e proporre una procedura alternativa, evidenziandone i vantaggi.

9 Le modalità di erogazione del *bonus*

- 9.1 La definizione delle modalità di erogazione del *bonus gas*, oggetto del presente capitolo, fa riferimento sostanzialmente a tre ordini di problematiche, concettualmente distinte, ma tra loro collegate, vale a dire:
- a) l’individuazione del soggetto deputato ad erogare il *bonus*;
 - b) l’attivazione o meno di una “verifica di capienza¹⁹” del *bonus* rispetto alla spesa effettiva del beneficiario dell’agevolazione;
 - c) lo strumento per il riconoscimento del *bonus*.
- 9.2 Il collegamento tra le problematiche di cui ai precedenti punti a) e b) è evidentemente rappresentato dalla disponibilità dell’informazione relativa alla spesa effettiva del beneficiario.
- 9.3 Tutte e tre le problematiche, inoltre, risultano particolarmente critiche nel caso in cui il riconoscimento del *bonus* sia riferito ad un cliente domestico, utente del sistema gas solo in via indiretta tramite una fornitura centralizzata. In tal caso, infatti:
- nessun esercente della filiera gas ha rapporti commerciali (e quindi di fatturazione) in essere con il cliente domestico in questione;

¹⁹ Ossia di una verifica che accerti che il *bonus* riconosciuto non ecceda la spesa effettiva.

- la determinazione della spesa effettiva è (in prevalenza) basata non su misure oggettive ma su criteri parametrici che, nei casi in cui non è presente l'amministratore di condominio²⁰, potrebbero non essere nemmeno formalizzati e accertabili.

Il soggetto che eroga il bonus

- 9.4 Analogamente a quanto disposto per il settore elettrico dalla deliberazione ARG/elt 117/08, il soggetto che in prima istanza può apparire più adatto quale soggetto erogatore della compensazione per la fornitura di gas naturale è l'impresa distributrice, con il tramite del venditore, che sarebbe chiamato a trasferire il *bonus* al cliente domestico titolare del punto di riconsegna interessato dalla compensazione.
- 9.5 Tale modalità di erogazione che coinvolge il distributore e il venditore gas, tuttavia, come anticipato nei precedenti paragrafi, non è priva di criticità applicative connesse:
- a) alla possibilità di individuare rapidamente e automaticamente il distributore che eroga il servizio ad un determinato punto di riconsegna;
 - b) all'assenza di un rapporto commerciale tra il cliente domestico beneficiario *del bonus* e il venditore gas nel caso in cui la compensazione sia dovuta esclusivamente in relazione ad una fornitura centralizzata.
- 9.6 Per quanto riguarda la problematica dell'individuazione del distributore, occorre osservare come, attualmente, il codice identificativo dei punti di riconsegna, denominato PDR, non garantisca di individuare automaticamente il distributore competente per punto di fornitura, in quanto, secondo quanto disposto dall'articolo 5 della deliberazione n. 138/04, ogni PDR è individuato da un codice numerico univoco collegato all'impresa di distribuzione che codifica il PDR, e tale codice identificativo non cambia più nel tempo, anche nel caso in cui un'altra impresa di distribuzione subentri nella gestione del servizio (evento piuttosto frequente nel settore della distribuzione del gas naturale).
- 9.7 L'impossibilità di associare automaticamente ciascun PDR al proprio distributore rende più complesso prevedere un utilizzo del sistema SGATE analogo a quello effettuato per l'erogazione della compensazione nel settore elettrico.
- 9.8 Nel settore elettrico, infatti, il codice relativo al punto di prelievo (POD) comunicato dal soggetto che richiede l'agevolazione consente al Comune di trasmettere automaticamente, tramite SGATE, tutte le informazioni rilevanti²¹ per l'ottenimento dell'agevolazione al distributore competente il quale effettua le verifiche dei requisiti²² necessari per la concessione della compensazione e provvede all'erogazione della compensazione stessa.
- 9.9 Per tentare di risolvere tali criticità, l'Autorità sta valutando l'opportunità di avviare procedimenti finalizzati alla revisione complessiva dell'attuale sistema di codifica dei PDR e delle loro modalità di aggiornamento, la cui tempistica di realizzazione si ritiene essere incompatibile con l'attivazione del meccanismo di compensazione per la fornitura del gas naturale.

²⁰ Si veda la precedente nota 9.

²¹ Si tratta delle informazioni che consentono di individuare il cliente domestico beneficiario dell'agevolazione e le caratteristiche della fornitura associata ad un determinato POD. Al proposito si rimanda all'art. 8 della deliberazione n. 117/08.

²² In particolare, il distributore ai sensi della deliberazione n. 117/08, verifica le caratteristiche tecniche relative alla fornitura elettrica (rispetto dei limiti di potenza e della tariffa applicata). Le altre informazioni relative al cliente domestico, quali ad esempio la residenza e la numerosità della famiglia anagrafica, vengono validate dal Comune.

- 9.10 Nel transitorio, al fine di consentire una più rapida attivazione del *bonus gas*, l’Autorità sta valutando la possibilità di demandare al Comune presso cui viene presentata la domanda, il compito di individuare il distributore competente.
- 9.11 Per quanto riguarda un eventuale coinvolgimento transitorio dei Comuni, si rileva che questi ultimi, avendo a disposizione le informazioni relative alle concessioni, di norma, dovrebbero essere in grado di individuare correttamente il distributore responsabile del punto di riconsegna interessato dall’agevolazione.
- 9.12 Relativamente al tema dell’erogazione del *bonus* nel caso di clienti “indiretti”, ossia con solo la fornitura centralizzata, si rinvia al paragrafo 9.25 e successivi.-

Spunti per la consultazione

- S.16. Si condivide la proposta di attribuire al distributore gas, col tramite del venditore gas, il compito di erogare la compensazione (salvo i casi di clienti “indiretti” trattati in seguito)?
- S.17. Si condivide l’ipotesi di attribuire ai Comuni, almeno per un periodo transitorio, il compito di individuare il distributore competente? Se no, quali proposte alternative si ritiene di poter proporre, ferma restando l’esigenza di una immediata applicabilità delle medesime?

Bonus standard e bonus entro i limiti di spesa

- 9.13 Analogamente a quanto disposto per il settore elettrico, la normativa primaria prevede che l’entità della compensazione nel settore del gas debba essere calcolata con riferimento alla spesa di un utente tipo²³ e non sulla spesa effettiva.
- 9.14 Escludendo la possibilità che la compensazione sia basata sulla spesa effettiva, l’Autorità, sulla base del dettato normativo e come già illustrato nel capitolo 8, intende determinare il *bonus* con riferimento a una spesa standard.
- 9.15 Tali considerazioni, tuttavia, non eliminano la necessità di valutare se l’ammontare della compensazione debba essere completamente svincolato dalla spesa sostenuta dal beneficiario oppure il *bonus* possa essere erogato fino a concorrenza della spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario stesso (*bonus* entro i limiti di spesa).
- 9.16 La prima soluzione (*bonus* svincolato dalla spesa), di più facile implementazione, potrebbe risultare però meno conservativa nei confronti delle utenze non domestiche in capo alle quali è posto l’onere della compensazione, ponendo a loro carico un onere superiore a quello che potrebbe derivare da una soluzione che preveda di limitare il *bonus* entro il limite di spesa dei clienti agevolati.
- 9.17 La seconda soluzione (*bonus* entro i limiti di spesa) che consente una più precisa quantificazione dell’ammontare della compensazione risulta peraltro di più complessa implementazione amministrativa in generale e, in maniera particolare, per le forniture centralizzate per le quali può risultare particolarmente complesso e oneroso ricostruire la spesa effettivamente sostenuta.
- 9.18 Alla luce di tali considerazioni, e non ritenendo né opportuno, né equo, adottare criteri diversi a seconda che il *bonus* si riferisca o meno a forniture centralizzate, l’Autorità ritiene preferibile l’adozione nel settore del gas naturale di un sistema di compensazione basata su *bonus* di importo standardizzato come descritto nel capitolo 8, senza alcuna verifica di capienza del medesimo rispetto alla spesa effettivamente sostenuta.

²³ Vedi capitolo 7.

Spunti per la consultazione

S.18. Si ritiene condivisibile l'ipotesi di prevedere un *bonus* con riferimento alla spesa standard senza alcuna verifica di capienza del medesimo rispetto alla spesa effettivamente sostenuta? Se no, perché?

Modalità operative di erogazione del bonus in presenza di fornitura di gas “diretta”

- 9.19 Nei successivi paragrafi sono sintetizzate le modalità di erogazione del *bonus gas* applicabili in presenza di una fornitura individuale di gas naturale intestata direttamente al beneficiario del *bonus*, fornitura alla quale potrebbe essere comunque associata una contemporanea fornitura centralizzata (come nel caso di un cliente che risieda in un condominio con riscaldamento centralizzato alimentato a gas naturale e fornitura individuale di gas naturale per uso cucina e/o acqua calda sanitari).
- 9.20 Per motivi di semplicità espositiva, e con l'obiettivo di non appesantire il presente documento per la consultazione, si ipotizza, come indicato al paragrafo 9.18, l'adozione di un *bonus* ad importo standardizzato senza verifica di capienza rispetto alla spesa effettiva.
- 9.21 Nei casi indicati, il *bonus* può essere erogato senza particolari difficoltà in bolletta tramite il distributore e il venditore di gas naturale con eventuale accredito annuale della quota parte eccedente gli importi corrispondenti ai consumi.
- 9.22 Per quanto riguarda i criteri di ripartizione della compensazione, tecnicamente tradotta in una componente tariffaria compensativa (ossia negativa), l'adozione di modalità coerenti con quanto disposto per l'erogazione della compensazione nel settore elettrico porterebbe all'implementazione di un criterio *pro die* con ripartizione costante del *bonus* durante l'arco dell'anno.
- 9.23 La forte stagionalità tipica del consumo di gas (e in particolare quando questo è destinato al riscaldamento), in realtà, impone di valutare l'opportunità di adozione di un criterio di ripartizione differente, che preveda un'applicazione della compensazione differenziata nei diversi periodi dell'anno e, per l'appunto, “stagionale”.
- 9.24 Questa soluzione, tenendo conto del fatto che i consumi di gas naturale risultano particolarmente elevati nel periodo invernale, dovrebbe garantire al soggetto tutelato una maggiore compensazione nel periodo in cui l'onere economico connesso alla fornitura è più elevato.

Spunti per la consultazione

S.19. Si indichi quale criterio di ripartizione della componente compensativa si ritiene più appropriato, specificando le motivazioni della scelta.

Modalità operative di erogazione del bonus alle forniture centralizzate (cliente “indiretto”)

- 9.25 Nel caso in cui il beneficiario del *bonus gas* non sia titolare di una fornitura individuale, risultando un cliente del settore gas “indiretto” e ferma restando l'adozione di un *bonus* ad importo standardizzato senza verifica di capienza rispetto alla spesa effettiva, l'Autorità ha individuato le seguenti possibili modalità operative per l'erogazione:
- a) attraverso un bonifico domiciliato presso Poste Italiane che consente al beneficiario di presentarsi allo sportello di qualsiasi ufficio postale e riscuotere l'importo, previa presentazione del documento di riconoscimento, del codice fiscale e del titolo attestante il diritto a ricevere l'agevolazione;

- b) tramite accredito su conto corrente postale effettuato da Poste Italiane su richiesta del soggetto titolare a ricevere la compensazione, previa presentazione della documentazione attestante il diritto a ricevere il *bonus*;
- c) tramite la bolletta elettrica, attraverso il distributore e il venditore di elettricità nel caso (che si ritiene, ragionevolmente, sempre confermato) in cui il beneficiario dell'agevolazione sia titolare di una fornitura individuale di energia elettrica; in questa ipotesi il distributore elettrico potrebbe rivalersi della somma erogata attraverso la Cassa.

- 9.26 L'applicazione della soluzione di cui al paragrafo 9.25, lettera c), che si basa sull'ipotesi che tutti i clienti domestici che richiedono l'agevolazione siano titolari di una fornitura domestica di energia elettrica, si ritiene possa consentire un avvio più rapido del meccanismo di tutela in quanto presuppone l'utilizzo di un canale, quello del distributore e del venditore elettrico, già presente e utilizzato per la compensazione elettrica. In ogni caso l'Autorità è orientata a prevedere che tale modalità, qualora resa disponibile, non sia in nessun caso applicata in automatico ma debba sempre essere richiesta esplicitamente dal beneficiario, e nei soli casi in cui il medesimo sia titolare anche della fornitura di energia elettrica oggetto, in parallelo, del *bonus elettrico*.
- 9.27 Anche quest'ultima soluzione risulta, in ogni caso, difficilmente compatibile con l'erogazione di un *bonus gas* entro i limiti di spesa effettiva, in quanto i soggetti titolari ad erogare la compensazione non hanno nessun controllo sulla spesa effettiva sostenuta dal beneficiario dell'agevolazione e nemmeno possono disporre di informazioni relative al punto di riconsegna a cui è asservita la fornitura centralizzata che potrebbe consentire una verifica indiretta della titolarità a ricevere l'agevolazione in quanto cliente domestico.
- 9.28 Infine, l'Autorità non intende inoltre escludere dalle proprie valutazioni la possibilità che l'erogazione della compensazione avvenga in bolletta anche nel caso dei clienti "indiretti" tramite il distributore e il venditore di gas. In questo caso il *bonus* verrebbe applicato a favore del titolare del punto di riconsegna centralizzato. Quest'ultimo, solitamente rappresentato dall'amministratore, dovrebbe essere obbligato a scontare l'ammontare della compensazione dalla spesa sostenuta per la fornitura dal soggetto tutelato.
- 9.29 Quest'ultima ipotesi sarebbe comunque l'unica, tra quelle fin qui individuate, a consentire al cliente finale di beneficiare anche dell'effetto di riduzione della base imponibile (e quindi, nei fatti, di riconoscimento di un minor onere IVA) garantito dall'applicazione di una componente tariffaria negativa direttamente nella bolletta.

Spunti per la consultazione

- S.20. Quale tra le modalità alternative di erogazione della compensazione proposte per il caso di "clienti indiretti" si ritiene preferibile? Per quali motivi?

PARTE III

Quantificazione e recupero dell'onere derivante dall'introduzione delle misure di compensazione

10 Stima dell'onere derivante dall'introduzione della tutela compensativa

- 10.1 La corretta determinazione dell'onere generato dall'applicazione della compensazione dipende dal numero di famiglie che si stima saranno agevolate, dalla loro numerosità familiare e dalla loro ripartizione per zona climatica.
- 10.2 Nelle stime effettuate si è tenuto conto del fatto che il requisito per accedere all'agevolazione per consumo di gas e per consumo di energia elettrica è lo stesso: un livello ISEE non superiore a 7.500 euro, per la generalità dei casi, e non superiore a 20.000 per le famiglie con almeno quattro figli a carico.
- 10.3 Tenuto conto di quanto sopra detto ed utilizzando i dati riferiti al numero di clienti domestici che fanno uso di energia elettrica e di gas naturale, l'Autorità ritiene che il numero di famiglie che a regime potrebbero aver diritto all'agevolazione possa essere pari a circa 3 milioni.
- 10.4 Dai dati ISTAT inoltre, risulta che il numero di famiglie italiane con una numerosità anagrafica superiore a quattro componenti rappresenta circa il 7% rispetto al totale.
- 10.5 Non si dispone dei dati relativi al numero di famiglie disagiate per zona climatica, ma solamente alla ripartizione geografica del complesso delle famiglie italiane (agevolate e non) per zona climatica²⁴.
- 10.6 Sulla base delle prime stime l'onere di sistema dovrebbe ammontare a circa 350 milioni di euro. Tale onere è stato calcolato ipotizzando che tutti clienti agevolati utilizzino il gas naturale per tutte le categorie d'uso (riscaldamento, cottura cibi, acqua calda sanitaria) ed abbiano quindi diritto all'ammontare massimo di *bonus* previsto sulla base della numerosità familiare nella zona climatica di appartenenza.

Spunti per la consultazione

S.21. Si ritiene condivisibile la stima dell'onere derivante dalla tutela compensativa per il settore gas delineata nel capitolo 10? Se no, perché?

²⁴ Elaborazioni AEEG su dati ISTAT.

11 Le modalità di copertura dell'onere

L'aliquota di recupero dell'onere derivante dalla compensazione

- 11.1 Il decreto-legge n. 185/08 prevede l'istituzione di una nuova componente tariffaria applicata alla generalità dell'utenza non domestica che alimenti un apposito Conto istituito presso la Cassa, ai fini del conguaglio nei confronti dei soggetti che erogano la compensazione.
- 11.2 L'istituzione di tale componente è stata peraltro anticipata dall'Autorità durante la definizione delle tariffe relative al terzo periodo regolatorio della distribuzione gas, deliberazione ARG/gas n. 159/08.
- 11.3 L'articolo 35, comma 3, lettera d), del TUDG, prevede espressamente che la tariffa obbligatoria di distribuzione e misura sia composta, tra le altre, dalla componente G_S , espressa in centesimi di euro/standard metro cubo, finalizzata a garantire la copertura, del sistema di compensazione tariffaria per i clienti economicamente disagiati.
- 11.4 Ai sensi del TUDG tale componente, attualmente posta a carico di tutti gli utenti, è transitoriamente pari a 0 (zero).
- 11.5 L'articolo 92.2 del TUDG ha, inoltre, istituito presso la Cassa il *Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore gas in stato di disagio* alimentato dal gettito rinveniente dall'applicazione della componente G_S .
- 11.6 L'Autorità intende confermare le disposizioni applicative sopraccitate e attivare quanto prima la componente G_S dal momento che il meccanismo di tutela deve essere applicato a partire dal gennaio 2009 e l'attivazione di tale componente, pertanto, consentirebbe di accantonare gradualmente le risorse necessarie per far fronte all'onere connesso al meccanismo di compensazione relativo al medesimo anno 2009.
- 11.7 Ripartendo l'onere derivante della compensazione, per ora stimato intorno ai 350 milioni di euro, in maniera uniforme sui consumi di tutte le utenze gas non domestiche, la componente G_S potrebbe essere fissata ad un livello compreso tra 0,50 e 0,55 centesimi di euro/standard metro cubo²⁵.
- 11.8 L'esatta definizione dell'aliquota di recupero dipende, oltre che dall'esatto ammontare del suddetto onere di sistema, anche dalle scelte in tema di definizione delle utenze domestiche/non domestiche, fattore che avrà un impatto diretto sulla quantificazione dei volumi di gas naturale ai quali applicare la componente G_S .

Criticità relative alla copertura dell'onere derivante dalla compensazione

- 11.9 Sempre con riferimento alle modalità di copertura dell'onere derivante dall'implementazione del meccanismo di protezione sociale, il decreto-legge n. 185/08 prevede inoltre che gli oneri derivanti dalla compensazione della spesa siano coperti per le Regioni a statuto ordinario dalle risorse individuate dall'art. 2, comma 3 del Dlgs n. 26/07 e dalle risorse stanziare dall'art. 14²⁶, comma 1, della legge n. 448/01.
- 11.10 Relativamente al 2009, la normativa sopraccitata prevede uno stanziamento pari a 96,5 milioni di euro, con l'esclusione di 47 milioni di euro destinati al processo di

²⁵ In questa stima non si è tenuto conto della somma di 49,5 milioni di euro finalizzata alla copertura degli oneri della tariffa sociale gas ai sensi del Dlgs n. 26/07, di cui si dirà nel proseguo del documento. Tenendo conto di tale somma, l'onere medio si ridurrebbe a circa 0,43 e 0,47 centesimi di euro/standard metro cubo.

²⁶ L'art. 14 della legge 29 dicembre 2001, n. 448 è stato tuttavia abolito dal medesimo decreto legislativo n. 26/07.

armonizzazione delle aliquote d'accisa (lo stanziamento netto risulta pertanto pari a 49,5 milioni di euro).

- 11.11 Per gli anni successivi, la quantificazione del fondo destinato alla copertura degli oneri derivanti dal meccanismo di compensazione sociale verrà specificata annualmente dalla legge finanziaria.
- 11.12 Il decreto-legge n.185/08 prevede altresì che:
- le risorse stanziare ai fini della compensazione siano destinate esclusivamente alle Regioni a statuto ordinario;
 - nel caso in cui gli oneri derivanti dalla compensazione sociale eccedano le risorse di cui al paragrafo 11.10, l'Autorità istituisca un'apposita componente tariffaria a carico delle utenze non domestiche volta ad alimentare un conto gestito dalla Cassa.
- 11.13 Per definire con esattezza l'ammontare della componente G_S , l'Autorità deve valutare l'introduzione di misure specifiche per garantire la copertura dell'onere nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome che attualmente non beneficiano delle risorse stanziare dal Dlgs n. 26/07.
- 11.14 In particolare, per assicurare la copertura dell'onere relativo alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome, l'Autorità individua due possibili soluzioni alternative:
- a) prevedere in capo alle utenze non domestiche delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome un maggiore onere ("componente G_S differenziata") che garantisca un ammontare unitario della compensazione pari all'ammontare unitario per beneficiario garantito alle Regioni a statuto ordinario dal decreto-legge n. 185/08;
 - b) prevedere per i clienti domestici aventi diritto all'agevolazione e residenti in Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome una riduzione del *bonus* ("*bonus* ridotto") rispetto all'ammontare unitario per beneficiario garantito alle Regioni a statuto ordinario dal decreto-legge n. 185/08 e applicando una componente G_S , indifferenziata a tutte le utenze non domestiche.
- 11.15 Per entrambe le soluzioni è necessario effettuare una stima relativa alle utenze domestiche/non domestiche ripartite tra le diverse regioni. Avendo a riferimento la distribuzione dei gas per le diverse regioni e zone climatiche e supponendo che per ogni regione valgano le medesime ripartizioni utenze domestiche/non domestiche e clienti disagiati/non disagiati si possono stimare le seguenti differenziazioni.
- 11.16 Ipotizzando un ammontare di *bonus* applicabile ai clienti disagiati uniforme a livello nazionale ("componente G_S differenziata"), si stima un onere di sistema pari a circa 315 milioni nelle Regioni a statuto ordinario e a circa 35 milioni nelle Regioni a statuto speciale. Considerato che per le Regioni a statuto ordinario è prevista un copertura pari a 49,5 milioni tramite le risorse richiamate al paragrafo 11.9, l'onere a carico delle utenze non domestiche in queste Regioni risulterebbe ridotto e pari a circa 265 milioni di euro.
- 11.17 Sulla base delle ipotesi sopra menzionate, l'aliquota G_S a carico delle utenze non domestiche nelle Regioni a statuto ordinario potrebbe essere compresa tra 0,40 e 0,45 centesimi di euro/standard metro cubo, mentre per le utenze non domestiche nelle Regioni a statuto speciale l'aliquota potrebbe essere posta in un intervallo compreso tra 0,50 e 0,60 centesimi di euro/standard metro cubo.
- 11.18 Ipotizzando invece di differenziare l'ammontare di *bonus* ("*bonus* ridotto") applicabile ai clienti disagiati nelle Regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale in modo tale da garantire l'uniformità su tutto il territorio nazionale dell'aliquota G_S pagata delle utenze non domestiche, si stima che l'ammontare di *bonus* concesso ai clienti disagiati nelle Regioni a

statuto speciale debba essere ridotto, per ciascuna zona climatica e per le due classi di numerosità familiare previste, di circa il 15-20% rispetto al *bonus* concesso nelle Regioni a statuto ordinario.

- 11.19 Il corretto ammontare degli oneri e delle aliquote di recupero sopra riportate dipenderà anche in questo caso, come per le stime già illustrate in precedenza, dall'effettivo numero e dalla tipologia di agevolazioni richieste, dalla loro distribuzione per zona climatica e per regione e dal numero e dal consumo di gas delle utenze non domestiche nonché dalla loro distribuzione nelle Regioni a statuto ordinario e speciale.

Spunti per la consultazione

- S.22. Quale tra le due soluzioni ipotizzate al paragrafo 11.14 si ritiene preferibile in relazione alla problematica connessa alla destinazione alle sole Regioni a statuto ordinario delle risorse stanziare per la copertura dell'onere derivante dal *bonus gas*? Per quali motivi?

PARTE IV

Gestione del processo di ammissione ai meccanismi di tutela per i clienti domestici in condizioni di disagio economico

12 L'avvio della misura compensativa

Premessa

- 12.1 Ai fini della definizione delle modalità di accesso alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale, l'Autorità è intenzionata a definire procedure che sfruttino al meglio le possibili sinergie con il regime di compensazione introdotto nel settore elettrico con la delibera ARG/elt 117/08.
- 12.2 A tal fine, il presente capitolo delinea le proposte dell'Autorità in merito a soluzioni (anche di carattere transitorio relative esclusivamente alla fase di prima attivazione della misura compensativa), con particolare riferimento:
- a) al processo di ammissione dei potenziali beneficiari;
 - b) alle verifiche che ciascuno dei soggetti interessati potrebbe essere chiamato ad effettuare;
 - c) alle informazioni necessarie all'attivazione di ordinati e tempestivi flussi di comunicazione tra i diversi soggetti.
- 12.3 Al riguardo, è comunque necessario sottolineare come taluni degli aspetti sopra richiamati, in particolare quelli legati alla definizione dei flussi informativi, siano strettamente connessi alle soluzioni che verranno adottate dall'Autorità in merito agli aspetti più critici evidenziati nel presente documento, ovvero:
- l'individuazione delle forniture di gas naturale destinate ad uso domestico;
 - la non univocità della codifica dei PDR e la conseguente difficoltà di risalire, mediante tale codice, al distributore di riferimento;
 - la tipologia di utilizzo del gas naturale (uso cottura + produzione di acqua sanitaria e riscaldamento);
 - il soggetto della filiera competente all'erogazione della compensazione;
 - le modalità (componente compensativa, assegno o altro) attraverso le quali riconoscere il *bonus*.

Il processo di ammissione

- 12.4 Ai fini dell'implementazione del regime di compensazione della spesa per le forniture di gas naturale si possono identificare almeno quattro "soggetti" che contribuiscono in via diretta all'espletamento dell'iter procedurale:
- i Comuni;
 - il sistema SGATE;
 - l'impresa distributrice di gas naturale;
 - il soggetto deputato ad erogare la compensazione, qualora differente dall'impresa di distribuzione di gas naturale.

- 12.5 Tenuto conto che ai fini dell'erogazione del *bonus elettrico*, al sistema SGATE accedono anche i distributori di energia elettrica, l'Autorità è orientata ad avvalersi delle possibili sinergie con il settore elettrico non solo in termini di utilizzo del sistema SGATE, ma anche di quelle rinvenibili nelle fasi di presentazione e lavorazione delle istanze di ammissione, nonché nella fase relativa alla predisposizione di eventuali verifiche incrociate sui clienti domestici interessati dalla compensazione.
- 12.6 Con riferimento alla procedura di ammissione, l'articolo 3, comma 9 del decreto-legge n. 185/08 dispone che "i soggetti interessati presentano al comune di residenza un'apposita istanza secondo le modalità stabilite per l'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica".
- 12.7 L'Autorità, coerentemente con quanto previsto per il *bonus elettrico*, ritiene opportuno predisporre un'apposita modulistica, attraverso la quale il cittadino possa fornire le informazioni utili (eventualmente supportate da idonea documentazione da allegare) all'erogazione del *bonus gas* al fine di:
- stabilire il possesso da parte del cliente domestico dei requisiti "redditali" di accesso (ovvero il valore dell'indicatore ISEE);
 - quantificare la numerosità anagrafica, ovvero il numero dei figli a carico, onde determinare l'ammontare della compensazione;
 - identificare univocamente il punto di fornitura (ovvero il PDR) da ammettere al beneficio;
 - determinare la tipologia di utilizzo del gas naturale (cottura cibi + produzione di acqua sanitaria e/o riscaldamento);
 - dichiarare lo stato di civile abitazione dell'immobile cui si riferiscono le forniture da agevolare
 - dichiarare la corrispondenza tra l'immobile di cui al precedente alinea e la residenza.
- 12.8 A tal fine, l'Autorità ritiene che il cittadino debba rendere, all'atto della presentazione dell'istanza di ammissione, almeno le informazioni riportate nella seguente Tabella 6.

Tabella 6 - Elementi informativi da dichiarare nell'istanza di ammissione

Informazione
Nome e cognome e codice fiscale dell'intestatario del contratto di fornitura relativo al punto di riconsegna da agevolare (richiedente)
Indirizzo di residenza del richiedente
Recapiti del richiedente e, se differente dalla residenza, recapito postale
Numerosità anagrafica ovvero numero di figli a carico
Codice identificativo dell'attestazione ISEE
Valore indicatore ISEE
Data rilascio e scadenza dell'attestazione ISEE
Codice fiscale degli altri componenti del nucleo familiare del richiedente assoggettati alla medesima attestazione ISEE
Indirizzo del punto di riconsegna (PDR) da agevolare
Codice identificativo del PDR da agevolare
Tipologia di utilizzo del gas naturale (*)
Immobile destinato ad uso di civile abitazione
Presenza di pertinenze e/o locali annessi (<i>eventuale***</i>)
Consenso al trattamento dei dati di consumo
Impegno a comunicare le variazioni
Tipologia di domanda(**)

(*) *Cottura cibi + produzione acqua sanitaria e/o riscaldamento*

(**) *Nuova domanda, rinnovo, cambio residenza, altre variazioni*

(***) *A seconda della soluzione scelta con riferimento a quanto descritto nel paragrafo 6.17*

- 12.9 Rimandando al successivo capitolo 13 le considerazioni in merito ad una descrizione più puntuale delle verifiche che ciascuno dei soggetti interessati dovrà effettuare, per i profili di rispettiva competenza, si intende qui illustrare preliminarmente il possibile “percorso” che la domanda di ammissione presentata dal cittadino-cliente finale dovrà seguire.
- 12.10 Le informazioni raccolte mediante la modulistica vengono verificate, per la parte di propria competenza, dal Comune che, in caso di esito positivo, provvede a trasmettere i dati al soggetto erogatore mediante SGATE.
- 12.11 Qualora le verifiche di SGATE diano esito positivo, l'istanza viene trasmessa (ovvero resa disponibile) all'impresa distributrice di gas naturale, per le verifiche di propria competenza, ed eventualmente al soggetto che sarà individuato come deputato all'erogazione della compensazione, qualora diverso dalla medesima impresa di distribuzione di gas.
- 12.12 In ogni caso, indipendentemente dai meccanismi di “selezione” del distributore, ai fini dell'espletamento dell'iter amministrativo, le informazioni rese dal richiedente nell'istanza di ammissione, con riferimento alle caratteristiche della propria fornitura saranno rese disponibili dal Comune (attraverso SGATE) al distributore territorialmente competente, che procederà alle verifiche di propria competenza.
- 12.13 L'esito positivo di queste ultime porterà all'avvio dell'erogazione del *bonus* da parte del soggetto identificato dall'Autorità ai clienti finali domestici ammessi al meccanismo compensativo (per maggiori dettagli si veda il successivo Allegato A).

Spunti per la consultazione

S.23. Si ritiene adeguato e comprensibile il processo di ammissione delineato? Si ritiene vi siano altri elementi informativi che il richiedente dovrebbe dichiarare nell'istanza di ammissione? Motivare le risposte.

13 Verifica dei requisiti per l'accesso e la fruizione della compensazione

- 13.1 Ai fini dell'efficacia delle misure di compensazione della spesa nel settore del gas naturale è necessario che ciascuno dei soggetti chiamati a contribuire alle attività connesse alla procedura di ammissione effettui alcune verifiche in merito ai dati dichiarati dal richiedente l'ammissione alla compensazione.
- 13.2 Di seguito, si evidenziano i controlli che l'Autorità ritiene opportuno che i Comuni, il sistema informatico SGATE e le imprese distributrici di gas naturale provvedano ad effettuare ai fini dell'ammissione al regime di compensazione.

I Comuni

- 13.3 Il decreto-legge n. 185/08 individua nei Comuni i soggetti deputati al recepimento delle istanze di ammissione al regime di compensazione e dispone che l'accesso avvenga sulla base dei medesimi requisiti previsti per l'accesso al *bonus elettrico*.
- 13.4 Tali disposizioni consentono di porre in capo ai Comuni obblighi di verifica del tutto analoghi a quelli già predisposti in relazione al processo di ammissione al *bonus elettrico* e riassumibili almeno nei seguenti:
- verifica della completezza dell'istanza, ovvero che l'istanza sia compilata in ogni sua parte e sia corredata dagli allegati necessari;
 - verifica della residenza dichiarata dal cittadino;
 - verifica che il livello dell'indicatore ISEE (desumibile dalla relativa attestazione allegata all'istanza di ammissione) sia compreso nelle soglie fissate dal Legislatore;
 - verifica della numerosità anagrafica dichiarata dal richiedente;
 - verifica della condizione di civile abitazione.
- 13.5 In caso di esito positivo delle verifiche sopra riportate, i Comuni rendono disponibili al soggetto deputato all'erogazione del *bonus* (ovvero all'impresa distributrice), mediante il sistema SGATE, le informazioni relative all'intestatario della fornitura da ammettere alla compensazione e le informazioni relative alla medesima fornitura (autocertificate dal richiedente), nonché, almeno in una prima fase, le informazioni inerenti il distributore di riferimento.

Spunti per la consultazione

S.24. Si concorda con la previsione che il Comune verifichi la condizione di civile abitazione dell'immobile presso il quale è situata la fornitura da agevolare? Si ritiene vi siano altri soggetti in grado di effettuare efficacemente (ed eventualmente con minore onere) tale verifica?

Il sistema SGATE

- 13.6 La procedura brevemente ipotizzata sopra si fonda sull'interazione tra Comuni e soggetti erogatori, ovvero le imprese di distribuzione nell'ipotesi adottata, attraverso un veicolo di scambio dei flussi informativi che l'Autorità ritiene di poter identificare nel sistema SGATE di cui all'articolo 8 dell'Allegato A alla delibera ARG/elt 117/08.
- 13.7 L'utilizzo di tale sistema, già sperimentato nell'ambito delle procedure di accesso per il *bonus elettrico*, presenta diversi vantaggi in termini di efficacia del processo di ammissione. Tale sistema infatti:
- a) consente lo scambio immediato ed organizzato dei flussi informativi omogenei tra i differenti soggetti abilitati ad accedere al sistema;
 - b) è già utilizzato, alla data di redazione del presente documento, da oltre 7.000 su circa 8.100 Comuni italiani;
 - c) è già utilizzato dalla quasi totalità delle imprese di distribuzione di energia elettrica, alcune delle quali (circa una ventina) svolgono congiuntamente anche il servizio di distribuzione di gas naturale;
 - d) consente, attraverso l'incrocio delle informazioni presenti nella propria banca dati, ed eventualmente in banche dati di altre istituzioni, di limitare fenomeni di accesso indebito e/o di duplicazione delle agevolazioni.
- 13.8 Attraverso le funzionalità ad oggi presenti in relazione al settore elettrico e, in linea di principio, agevolmente estensibili al settore del gas naturale, l'Autorità ritiene che il sistema SGATE possa:
- a) rilevare la data di presentazione dell'istanza;
 - b) sulla base di tale informazione, determinare la decorrenza a partire dalla quale il richiedente, in caso di esito positivo delle verifiche dei vari soggetti, è ammesso al godimento del beneficio;
 - c) determinare la data di termine della validità di tale diritto;
 - d) individuare l'ammontare della compensazione da erogare al cliente domestico disagiato.
- 13.9 Come detto al precedente punto 13.7, si ritiene che SGATE sia in grado di limitare efficacemente fenomeni di accesso indebito ovvero di duplicazione delle agevolazione erogate ad uno stesso nucleo familiare, attraverso la predisposizione di controlli automatici finalizzati a:
- a) verificare la correttezza "formale" delle informazioni dichiarate dal cittadino ed immesse nel medesimo sistema;
 - b) verificare che, con riferimento a ciascuna certificazione ISEE ed ai codici fiscali in relazione ai quali la medesima certificazione è stata rilasciata, sia attiva un'unica compensazione, evitando in tal modo che il medesimo nucleo familiare (come desumibile dall'attestazione ISEE) possa beneficiare di compensazioni erogate a più punti di riconsegna.

- 13.10 Sulla base dell'indicazione proveniente dal Comune che recepisce l'istanza, SGATE renderà disponibili all'impresa di distribuzione competente le informazioni circa:
- a) il codice PDR;
 - b) gli estremi dell'intestatario della fornitura;
 - c) la localizzazione della fornitura medesima;
 - d) l'ammontare della compensazione che dovrà essere erogata in ragione:
 - i. della fascia climatica di appartenenza del Comune presso il quale è stata presentata la domanda;
 - ii. delle finalità d'uso del gas (cottura cibi + acqua calda sanitaria, riscaldamento);
 - iii. della numerosità anagrafica, ovvero del numero dei figli a carico.

Il distributore di gas

- 13.11 Come visto in precedenza, l'Autorità è orientata a consentire al cittadino che richiede l'ammissione al regime di compensazione di "autocertificare" la propria condizione di cliente domestico e le finalità per le quali utilizza il gas naturale nella propria abitazione (sia con riferimento ad impianti individuali sia ad impianti condominiali).
- 13.12 Analogamente a quanto implementato nel settore elettrico, l'Autorità ritiene opportuno che le informazioni dichiarate dal richiedente la compensazione in relazione alla propria fornitura di gas naturale siano sottoposte ad un processo di verifica della loro veridicità.
- 13.13 In particolare, con riferimento agli utilizzi del gas naturale, il richiedente la compensazione sarà chiamato a compilare una dichiarazione secondo lo schema riportato nella figura seguente.

Tabella 7 – Dichiarazione della tipologia d'uso e di impianto di gas naturale

	fornitura individuale	fornitura centralizzata
uso cottura cibi e/o produzione acqua sanitaria	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
riscaldamento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- 13.14 L'Autorità ritiene che le informazioni fornite dal richiedente possano essere ricondotte nell'ambito delle categorie d'uso previste dalla deliberazione n. 157/07, secondo lo schema di corrispondenze riportato nella figura successiva.

Tabella 8 – Dichiarazione della tipologia d’uso e di impianto di gas naturale

Usò del gas	Risc	Cibi	Acqua	Cod. 157/07	Ammontare Bonus ⁽¹⁾
Cibi	-	IND	-	001	CC + ACS
Cibi	-	CEN	-	001	CC + ACS
Acqua	-	-	IND	002	CC + ACS
Acqua	-	-	CEN	002	CC + ACS
Risc	IND	-	-	006	RISC
Risc	CEN	-	-	006	RISC
Cibi + Acqua	-	IND	IND	003	CC + ACS
Cibi + Acqua	-	IND	CEN	001+002	CC + ACS
Cibi + Acqua	-	CEN	CEN	003	CC + ACS
Cibi + Acqua	-	CEN	IND	001+002	CC + ACS
Cibi + Risc	IND	IND	-	008	CC + ACS +RISC
Cibi + Risc	IND	CEN	-	006+001	CC + ACS +RISC
Cibi + Risc	CEN	CEN	-	008	CC + ACS +RISC
Cibi + Risc	CEN	IND	-	006+001	CC + ACS +RISC
Acqua + Risc	IND	-	IND	009	CC + ACS +RISC
Acqua + Risc	IND	-	CEN	006+002	CC + ACS +RISC
Acqua + Risc	CEN	-	CEN	006+002	CC + ACS +RISC
Acqua + Risc	CEN	-	IND	006+002	CC + ACS +RISC
Cibi + Acqua + Risc	IND	CEN	CEN	006+003	CC + ACS +RISC
Cibi + Acqua + Risc	IND	CEN	IND	009+001	CC + ACS +RISC
Cibi + Acqua + Risc	IND	IND	CEN	008+002	CC + ACS +RISC
Cibi + Acqua + Risc	IND	IND	IND	007	CC + ACS +RISC
Cibi + Acqua + Risc	CEN	CEN	CEN	010	CC + ACS +RISC
Cibi + Acqua + Risc	CEN	CEN	IND	006+002	CC + ACS +RISC
Cibi + Acqua + Risc	CEN	IND	CEN	011+001	CC + ACS +RISC
Cibi + Acqua + Risc	CEN	IND	IND	006+003	CC + ACS +RISC

(1) Per la quantificazione del *bonus* in relazione alle diverse categorie d’uso si vedano i paragrafi 7 e 8.

- 13.15 Le verifiche di cui al paragrafo 13.14 potrebbero risultare di più difficile implementazione nei casi di grandi complessi condominiali nei quali un unico punto di riconsegna può servire diversi numeri civici. In tali casi infatti la fornitura centralizzata potrebbe non essere localizzata presso il medesimo indirizzo di residenza del richiedente il *bonus*.
- 13.16 L’Autorità ritiene peraltro che le verifiche sugli utilizzi effettivi della fornitura di gas naturale non possano comportare automaticamente l’esclusione dal beneficio in caso di mancata corrispondenza tra quanto dichiarato dal richiedente e quanto rilevato dal distributore medesimo.
- 13.17 In caso di esito negativo, l’Autorità ritiene opportuno che il distributore di gas naturale proceda ad appurare mediante verifiche *ad hoc* sul singolo cliente domestico l’effettiva destinazione d’uso della fornitura di gas naturale, sia per gli usi derivanti da impianti condominiali, sia per gli usi derivanti da impianti individuali.
- 13.18 Nel caso in cui l’Autorità adotti la soluzione prospettata nel paragrafo 6.17, lettera b), il distributore di gas verificherà anche la tipologia di misuratore presso il punto di riconsegna per il quale è stata richiesta l’agevolazione.
- 13.19 Un’ulteriore verifica a carico del distributore gas, infine, potrebbe riguardare la coerenza tra gli usi dichiarati e i livelli di consumo effettivi fatti registrare dal cliente. A tal fine, si ritiene

potrebbero essere attivati controlli di coerenza (ossia con una adeguata fascia di tolleranza, indicativamente pari al +/-30%) prendendo a riferimento i livelli di consumo standard individuati nel presente documento.

Ulteriori verifiche

- 13.20 Ferme rimanendo le criticità evidenziate nel presente documento per la consultazione, l’Autorità ritiene possibile predisporre un sistema di verifiche incrociate, con l’ausilio del sistema SGATE, dei dati dichiarati dal cliente con quelli disponibili nelle banche dati delle imprese di distribuzione elettrica e di gas naturale, al fine di
- a) evitare che clienti che utilizzano gas naturale in locali non destinati ad uso abitativo possano accedere al *bonus gas*;
 - b) verificare il tipo di effettivo utilizzo della fornitura di gas naturale dichiarato dal cliente.
- 13.21 Con riferimento alle verifiche di cui alla lettera a) del precedente paragrafo 13.20, nel caso di utenze individuali, l’Autorità ritiene che, al fine di “qualificare” il cliente richiedente il *bonus gas* come cliente domestico di gas naturale, sia possibile procedere anche ad una verifica incrociata con le informazioni a disposizione del distributore di energia elettrica.
- 13.22 Tale processo di “validazione” della destinazione ad uso domestico del gas naturale si fonda sul presupposto che:
- a) ad ogni fornitura (individuale) di gas naturale è associabile una fornitura di energia elettrica (ma non viceversa).
 - b) la fornitura di energia elettrica consente di discriminare “con certezza” un uso domestico da un uso diverso.
 - c) chi ha i requisiti, tendenzialmente, presenta istanza per accedere ad entrambe le compensazioni.
- 13.23 A tal fine la verifica potrà sostanzialmente focalizzarsi sull’accertamento della corrispondenza tra l’indirizzo relativo alla fornitura elettrica oggetto di agevolazione e l’indirizzo relativo alla fornitura gas oggetto di agevolazione.
- 13.24 Inoltre, sempre tramite l’utilizzo delle informazioni a disposizione dei distributori di elettricità e di gas, incrociabili attraverso il sistema SGATE, l’Autorità ritiene possa essere accertato il riconoscimento di un solo *bonus elettrico* e di un solo *bonus gas* per ciascuna attestazione ISEE.
- 13.25 Le verifiche sopra delineate, in ogni caso, richiedendo l’utilizzo di informazioni sia relative alla fornitura gas sia relative alla fornitura elettrica, fanno propendere per la formulazione di un’istanza di ammissione che, nel caso di clienti che ancora non godono del *bonus elettrico*, preveda la presentazione delle informazioni relative ad entrambe le forniture di energia elettrica e di gas naturale.

Spunti per la consultazione

- S.25. Si ritiene che le procedure di verifica delineate nel capitolo 13 siano sufficienti ed adeguate? Se no, quali ulteriori verifiche potrebbero essere attivate?
- S.26. Si ritiene che l’onere amministrativo connesso alle procedure di verifica delineate nel capitolo 13 sia ragionevole e proporzionato rispetto ai benefici attesi? Se no, fornire informazioni dettagliate a supporto della risposta.

ALLEGATO A

Diagramma di flusso esemplificativo della procedura di ammissione al *bonus gas*

